

Dicembre 2014

IMPIANTO DI DEPURAZIONE CO.R.D.A.R. VALSESIA



**REGOLAMENTO per il SERVIZIO di FOGNATURA e
DEPURAZIONE delle ACQUE REFLUE e di SMALTIMENTO
dei RIFIUTI LIQUIDI**

CAP I-II-III-IV



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

INDICE

CAPO I	4
NORME E PRINCIPI INTRODUTTIVI	4
ART. 1 PREMESSE	4
ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 3 DEFINIZIONI	4
CAPO II	6
DISCIPLINA E GESTIONE DEI COLLETTORI CONSORTILI E DELLE PUBBLICHE FOGNATURE	6
ART. 4 CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI	6
ART. 5 PROPRIETÀ E MANUTENZIONE DEI MANUFATTI DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA	6
ART. 6 CONTROLLO, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE FOGNARIE, DEI COLLETTORI CONSORTILI E DEI MANUFATTI DI ALLACCIO.	8
Art. 7 DIRITTO DI PASSAGGIO ATTRAVERSAMENTO PROPRIETÀ PRIVATE.	8
ART. 8 SCARICHI DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO	8
CAPO III	9
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE RETI FOGNARIE PER LE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE	9
ART. 9 SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE	9
ART. 10 DOMANDA DI ALLACCIAMENTO DI SCARICHI DOMESTICI ALLA RETE FOGNARIA	10
Art. 11 PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI DI INSEDIAMENTI DOMESTICI O ASSIMILABILI	12
Art. 12 MANOMISSIONI DELL' ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA E MODIFICA DELLA NATURA DELLO SCARICO	13
CAPO IV	14
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA PUBBLICA RETE FOGNARIA	14
ART. 13 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'	14
ART. 14 DOMANDA DI ALLACCIAMENTO DI SCARICHI INDUSTRIALI ALLA PUBBLICA RETE FOGNARIA E/O AL COLLETTORE CO.R.D.A.R. VALSESIA	14
ART. 15 PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI	15

pg. 1 di 31



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

ART. 16 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA E IN COLLETTORI CONSORTILI	15
ART. 17 SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CHE RISPETTANO I LIMITI DELLA TABELLA 3) ALL.5 ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152...	17
ART. 18 SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN DEROGA AI LIMITI DELLA TABELLA 3) ALL.5 ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152.....	17
ART. 19 SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CON CONCENTRAZIONI DI INQUINANTI SUPERIORI A QUANTO PREVISTO DALLA TABELLA 5) DELL' ALL.5 ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152	18
ART. 20 PROPRIETA' E MANUTENZIONE DEI MANUFATTI DI ALLACCIAMENTO DI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI AL COLLETTORE CO.R.D.A.R. VALSESIA	18
ART. 21 ESECUZIONE DEI CONTROLLI DI QUALITÀ E QUANTITÀ SUGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	18
ART. 22 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI.....	19
ART. 23 PRELIEVO DI CAMPIONI	19
ART. 24 CONTRATTO DI UTENZA PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	20
ART. 25 INIZIO E DURATA DEL CONTRATTO PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	21
ART. 26 PARAMETRI CONTRATTUALI PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	21
ART. 27 TARIFFE E CANONI PER GLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	21
ART. 28 PENALIZZAZIONE PER SUPERAMENTO DEI LIMITI TABELLARI DI SCARICO PER LE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	23
ART. 29 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DELLA TARIFFA PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	23
ART. 30 VALIDITÀ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	24

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DERIVANTI DA PROCESSI BIOLOGICI NELLA PUBBLICA RETE FOGNARIA

ART. 31 SCARICO DI REFLUI INDUSTRIALI DERIVANTI DA PROCESSI BIOLOGICI DI DEPURAZIONE.....	24
ART. 32 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLO SCARICO DI REFLUI INDUSTRIALI DERIVANTI DA PROCESSI BIOLOGICI DI DEPURAZIONE.....	24
ART. 33 CONTROLLO DELLA VEICOLAZIONE DEL REFLUO DERIVANTE DA PROCESSO BIOLOGICO	25
ART. 34 TARIFFE E CANONI PER GLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DERIVANTI DA PROCESSO BIOLOGICO.....	25
ART. 35 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DELLA TARIFFA PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DERIVANTI DA PROCESSI BIOLOGICI.....	26
ART. 36 VALIDITÀ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DERIVANTI DA PROCESSI BIOLOGICI.....	26

pg. 2 di 31



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

DEPOSITO CAUZIONALE PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA PROCESSI BIOLOGICI.....	27
PENALITA' E SANZIONI	27
ART. 37 RECESSO ANTICIPATO DEL CONTRATTO PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA PROCESSI BIOLOGICI.	27
ART. 38 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	27
ART. 39 SCARICHI VIETATI E RISARCIMENTO DANNI.....	28
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DI AREE ESTERNE.....	28
ART. 40 SCARICHI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DI AREE ESTERNE	28
ART. 41 CALCOLO DELLA TARIFFA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER LE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA.....	30



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

CAPO I

NORME E PRINCIPI INTRODUTTIVI

ART. 1 PREMESSE

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni nonché dalle norme Regionali vigenti. Sono fatte salve tutte le norme contenute nella Carta del Servizio e nel Disciplinare "Regolamento di utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato" nel testo vigente ed assunto dall' A.T.O. n° 2 Piemonte.

2. Eventuali nuove disposizioni normative e/o regolamentari che disciplinino diversamente la materia oggetto del presente regolamento saranno automaticamente applicate, a far tempo dalla loro entrata in vigore, ai sensi dell'art. 1339 c.c.

3. Il presente regolamento disciplina l'uso dei collettori consortili e delle fognature comunali nonché degli impianti di depurazione gestiti da CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. operante nel territorio dell' A.T.O. n° 2 Piemonte, nel prosieguo individuato con la dizione "Gestore".

ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto:

a) La disciplina e l'uso dei collettori consortili, della pubblica fognatura e degli scarichi fognari in essa recapitanti nel territorio dei Comuni gestiti da CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. ed appartenenti all'A.T.O. n° 2 Piemonte, nonché le modalità del conferimento al depuratore di Serravalle Sesia di rifiuti liquidi tramite autobotte.

b) La definizione delle tipologie e delle modalità di scarico ammissibili, dei requisiti tecnici dei manufatti di scarico, delle facoltà di ispezione e controllo degli scarichi da parte del Gestore ed in particolare:

- i limiti di accettabilità nei collettori consortili ed in fognatura degli elementi inquinanti, in funzione dello stato delle opere di fognatura e degli impianti di depurazione;
- le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di accettabilità;
- le norme tecniche di allacciamento;
- i criteri per la determinazione delle spese di allacciamento e delle tariffe di depurazione e di smaltimento.

ART. 3 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

pg. 4 di 31



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

- b) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- c) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- d) "allacciamento fognario": condotta e/o canalizzazione elementare che convoglia le acque in uscita dalle singole utenze fino all'innesto nella rete fognaria;
- e) "rete fognaria": un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
- f) "fognatura separata": la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
- g) "scarico": qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- h) "acque di scarico": tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- i) "scarichi esistenti": gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente e gli scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data erano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio e già autorizzati;
- j) "trattamento appropriato": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- k) "trattamento primario": il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BODS delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;
- l) "trattamento secondario": il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- m) "trattamento terziario": qualsiasi trattamento fisico e/o chimico di affinazione che avvenga a valle del trattamento secondario come sopra definito come, ad esempio, defosfatazione, denitrificazione, filtrazione o disinfezione;
- n) "valore limite di emissione": limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo;
- o) "acque meteoriche di dilavamento" (acque bianche): la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;
- p) "acque di prima pioggia": acque definite dal Regolamento regionale 20/02/2006 n.1/R e s.m.i.
- q) "acque di lavaggio": le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica;
- r) "evento meteorico": una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, che, ai fini della qualificazione delle corrispondenti acque di prima pioggia, si verificano o si susseguano a distanza di almeno 48 ore di tempo asciutto da un analogo precedente evento;

pg. 5 di 31



CO.R.D.A.R. VALSESLIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

s) "superficie scolante": l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree verdi e di quelle sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;

t) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

u) "rete o collettore consortile CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.": insieme delle infrastrutture fognarie di esclusiva proprietà e gestione di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.;

v) "pubbliche fognature": insieme delle infrastrutture fognarie di proprietà comunale gestite da CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

CAPO II

DISCIPLINA E GESTIONE DEI COLLETTORI CONSORTILI E DELLE PUBBLICHE FOGNATURE

ART. 4 CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI

1. Ai sensi della vigente normativa gli scarichi immissibili nella pubblica rete fognaria possono derivare da: acque reflue domestiche e acque reflue ad esse assimilate, acque reflue urbane, acque reflue derivanti da sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia o delle acque di lavaggio di superfici interne o di piazzali, acque reflue industriali. Le definizioni sono riportate all'art.3 del presente regolamento.

2. Le acque parassite non sono gestite da CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.; i Comuni e altri Enti hanno la competenza e l'onere di rimuovere le acque parassite dalla rete fognaria. Per acque "parassite" si intendono, a titolo esplicativo e non esaustivo, le acque di infiltrazione in fognatura derivanti da impluvi, rii temporanei, canali di scolo, versanti ecc.

ART. 5 PROPRIETÀ E MANUTENZIONE DEI MANUFATTI DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

1. Sono di proprietà pubblica tutte le opere fognarie ed i manufatti ubicati sul suolo pubblico e privato che risultino censite presso i relativi comuni proprietari e/o nel catasto di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A..

2. I manufatti di allacciamento privati sono costituiti dall'insieme delle canalizzazioni e installazioni, allaccianti una proprietà agli impianti pubblici. Eventuali impianti di pretrattamento (fossa biologica, ecc.) fanno parte degli impianti privati. Questi, anche situati sul suolo pubblico appartengono al proprietario; il proprietario ne assicura a proprie spese la costruzione, la manutenzione e il funzionamento regolare. Il proprietario è responsabile delle opere che gli appartengono.

3. Fatto salvo quanto espressamente previsto dal "Regolamento di utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato" nel testo vigente ed assunto dall'A.T.O. n° 2 Piemonte, la costruzione delle opere necessarie a realizzare l'allacciamento è interamente a carico dei richiedenti e dovrà essere conforme al progetto autorizzato dal CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A..

pg. 6 di 31



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

4. Prima dell'inizio dei lavori di allacciamento il proprietario dell'immobile deve inviare al CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A., almeno 2 giorni prima dell'esecuzione dei lavori, una comunicazione che riporti la data di inizio dei lavori, l'impresa esecutrice, il nominativo del direttore dei lavori ed i relativi riferimenti telefonici. Egli dovrà inoltre ottemperare alle prescrizioni richieste dal CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A., anche in corso d'opera. In caso di mancata comunicazione sarà comminata una sanzione di 30,00 € a copertura degli oneri di verifica successiva, oltre ad eventuali costi vivi sostenuti e salvo maggior danno.
5. I lavori di allacciamento potranno essere eseguiti dal CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. dietro pagamento della somma preventivata dal medesimo sulla base dei costi di riferimento stabiliti dall'Autorità d'Ambito e riportati all'allegato 2 al "Regolamento di utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato" nel testo vigente ed assunto dall'A.A.T.O. n° 2 Piemonte, oppure direttamente dall'Utente, previa autorizzazione del CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.. Nel caso in cui il lavoro di allacciamento venga realizzato direttamente da un privato, lo stesso dovrà acquisire le autorizzazioni, oltre che dal CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. anche dall'Ente proprietario della strada, assoggettandosi al "Regolamento per il rilascio di autorizzazioni per l'esecuzione di lavori comportanti la manomissione ed il ripristino del suolo pubblico" dell'Ente medesimo, qualora in vigore.
6. La proprietà dei manufatti necessari all'allacciamento resta del proprietario dell'immobile così come resta a suo carico ogni e qualsiasi opera derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria ed anche quelle derivanti dall'adempimento di successive disposizioni e prescrizioni richieste dal Gestore.
7. La pulizia delle opere di allacciamento è considerata manutenzione ordinaria; nei casi di urgenza, su esplicita richiesta, la pulizia potrà essere eseguita dal Gestore con pagamento degli oneri a consuntivo da parte dell'Utente.
8. Qualora si verificassero inconvenienti sulla pubblica rete fognaria o sui collettori consortili che richiedano temporanee sospensioni dell'immissione di reflui da parte dei privati, il CO.R.D.A.R. VALSESIA potrà sospendere lo scarico per le necessarie riparazioni senza che da parte dell'Utente possa essere preteso alcun risarcimento.
9. Nel caso in cui l'allacciamento alla pubblica fognatura di un'utenza privata non possa essere convenientemente realizzato in altro modo che attraverso proprietà altrui, il proprietario deve procedere secondo quanto previsto dal Codice Civile in materia di servitù prediali.
10. Il proprietario del terreno ha l'obbligo di consentire il passaggio sulla fascia di congiunzione tra il collettore ed il primo pozzetto di ispezione per attività ispettive per gli scarichi soggetti ad autorizzazione.
11. Nel caso in cui un manufatto di allacciamento alla pubblica rete fognaria insistente su proprietà pubblica, determini condizioni di pericolo (avvallamenti, cedimenti stradali ecc.), o si renda necessaria una modifica della stesso in relazione ad adempimenti normativi o per necessità della pubblica amministrazione il proprietario del manufatto deve provvedere immediatamente all'esecuzione dei lavori necessari per il ripristino e messa in sicurezza delle opere su suolo pubblico, provvedendo inoltre ad informare il CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. e gli Enti competenti ed ottenere i necessari nulla osta all'esecuzione dei lavori. Qualora il proprietario del manufatto non sia celermente rintracciabile o questi non intenda eseguire l'intervento manutentivo, su segnalazione delle pubbliche Autorità, il CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. esegue i necessari interventi su suolo pubblico, provvedendo ad addebitare a consuntivo i relativi oneri al proprietario del manufatto interessato.
12. Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli insediamenti fronteggianti piazze e strade private, ricadenti nell'ambito delle zone servite dalla pubblica fognatura.

pg. 7 di 31



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

ART. 6 CONTROLLO, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE FOGNARIE, DEI COLLETTORI CONSORTILI E DEI MANUFATTI DI ALLACCIO.

1. Tutti i lavori ed opere inerenti alla costruzione, manutenzione e riparazione degli allacciamenti, dovranno essere autorizzati dal CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A., il quale potrà disporre controlli ed ispezioni nei modi e nei termini più opportuni.
2. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA può disporre in ogni momento le ispezioni dei propri collettori e delle pubbliche reti fognarie, anche mediante videoispezione, rilevando tutte quelle circostanze da cui possa derivare un danno alle infrastrutture e/o a terzi e per garantire la funzionalità del servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue.
3. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA può accedere in ogni condizione agli impianti privati per effettuare verifiche. In caso di difetti debitamente constatati, ne ordina la riparazione o se necessario la dismissione, il tutto a carico del proprietario e nel termine temporale che sarà fissato. In caso di non esecuzione, il CO.R.D.A.R. VALSESIA può fare eseguire i lavori di messa in conformità a spese del proprietario.

Art. 7 DIRITTO DI PASSAGGIO ATTRAVERSAMENTO PROPRIETÀ PRIVATE.

1. Le aree private attraversate dalla fognatura sono vincolate a servitù di passaggio ai termini dell'art. 1033 e seguenti del Codice Civile.
2. Salvo diversa soluzione adottata in corso di costruzione, le aree attraversate dai collettori CO.R.D.A.R. VALSESIA sono vincolate a servitù per una fascia di 5 metri a cavallo delle tubazioni fino a quando queste resteranno in esercizio.
3. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA ha diritto perpetuo di costruire e posare entro la servitù di passaggio condotti sotterranei di qualsiasi specie, di installare pozzetti di ispezione e di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento in qualsiasi stagione, con il preavviso al proprietario.
4. Il personale incaricato del CO.R.D.A.R. VALSESIA, ha diritto di accedere e passare in qualsiasi momento sulla superficie asservita sia a piedi che con mezzi di trasporto, per ispezioni, verifiche e manutenzioni.
5. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA si obbliga a risarcire il proprietario degli eventuali danni arrecati durante le predette operazioni.
6. Il proprietario dell'immobile non potrà realizzare o lasciar realizzare sulla fascia di rispetto delle condotte e/o canalizzazioni, costruzioni o altro che possano menomare od ostacolare l'esercizio della servitù, non potrà piantare o far piantare ovvero lasciare crescere entro la striscia alberi ad alto fusto, né modificare il profilo del terreno asservito in modo da mettere in pericolo la condotta e/o canalizzazione.
7. L'atto costitutivo della servitù sarà concordato tra le parti sulla base del progetto e dovrà contenere tutte le necessarie prescrizioni (dimensioni fascia di rispetto, ecc.).

ART. 8 SCARICHI DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

pg. 8 di 31



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

1. Le acque meteoriche di dilavamento, come definite all'art. 3 del presente regolamento, non devono, di norma, essere avviate alla depurazione.
2. Per quanto tecnicamente possibile, in relazione allo stato dei luoghi ed alla disponibilità di recapiti naturali, tali acque non devono essere smaltite in pubblica fognatura. Nelle zone munite di fognature separate, le acque meteoriche di dilavamento non devono essere convogliate all'impianto centrale di depurazione.
3. Nelle zone di nuova urbanizzazione, ampliamento o prolungamento, i soggetti attuatori degli strumenti urbanistici dovranno prevedere reti separate dalla pubblica fognatura per il collettamento delle acque meteoriche di dilavamento.
4. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA può imporre delle misure di contenimento al fine di diminuire le portate di piena che vengono veicolate nelle fognature miste.
5. Fanno eccezione ai commi precedenti i recapiti di sistemi di raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia.

CAPO III

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE RETI FOGNARIE PER LE ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

ART. 9 SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

1. Sono " scarichi domestici " quelli provenienti da insediamenti abitativi di tipo residenziale e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Gli scarichi di acque reflue domestiche nella rete fognaria sono sempre ammessi, non necessitano di esplicita autorizzazione da parte di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A., fatto salvo l'ottenimento dell'autorizzazione all'allacciamento alla rete fognaria esistente.
2. Ai sensi del comma 7 lettera e) dell'art. 101 del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'articolo 112 dello stesso, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, e ai sensi dell'art. 14 della L.R. 26 marzo 1990 n. 13 e s.m.i ed ai sensi della tabella 2 dell'Allegato A del D.P.R. n. 227 del 19 ottobre 2011, sono assimilate alle acque reflue domestiche quelle che derivano da insediamenti che per la loro natura sono comparabili a quelli abitativi se rientranti nei limiti di accettabilità dell'allegato 3) della L.R. 13/90, ovvero acque reflue:
 - a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
 - b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
 - c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui ai punti a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
 - d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
 - e) gli scarichi provenienti da servizi igienici di insediamenti in cui si svolgono con carattere di stabilità e permanenza attività di produzione di beni e prestazioni di servizi, le acque reflue provenienti da insediamenti

pg. 9 di 31



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;

f) gli scarichi da cucine e mense, ad eccezione delle attività industriali alimentari, agro-alimentari e di ristorazione collettiva;

g) gli scarichi di lavanderia, ad eccezione delle attività industriali di lavanderia (che prevedono quantitativi di biancheria superiori a 100 kg al giorno) e/o dei reflui di lavaggio a secco;

i) i reflui di manutenzione, anche straordinaria, di vasche e serbatoi dell'acqua potabile;

j) gli scarichi di acque di piscina (purché la quantità ed il contenuto di cloro, rame e altri metalli non siano tali da comportare problemi e/o disservizi alla rete fognaria e/o agli impianti di depurazione) fermo restando che in sede di autorizzazione all'allacciamento possono essere definiti limiti qualitativi e/o quantitativi;

k) in generale gli scarichi aventi origine da metabolismo umano e caratteristiche qualitative conformi all'allegato 3 della L.R. 13/90 ed all'allegato A del D.P.R. 227/2011.

3. Le nuove immissioni degli scarichi domestici in pubblica fognatura devono essere realizzate secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento (vedi art. 11). Per le utenze di nuova costruzione o in ristrutturazione che vengono allacciate alla pubblica fognatura servita da impianto di depurazione terminale adeguato è, di norma, vietato l'uso di trattamenti depurativi a piè di fabbricato (fosse settiche, fosse Imhoff, ecc.), fatto salvo specifiche prescrizioni di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A..

4. Per le utenze che vengono allacciate alla pubblica fognatura servita da impianto di depurazione terminale caratterizzato da semplice Fossa Imhoff o da trattamento analogo, il Gestore potrà prescrivere la realizzazione di trattamenti depurativi a piè di fabbricato.

ART. 10 DOMANDA DI ALLACCIAMENTO DI SCARICHI DOMESTICI ALLA RETE FOGNARIA

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 13/90 e s.m.i., tutti gli insediamenti che generano scarichi civili e per i quali lo scarico terminale sia canalizzabile con una condotta avente sviluppo inferiore o uguale a 100 m dalla pubblica fognatura, hanno l'obbligo di immettere in essa detti reflui, fatte salve eventuali motivate deroghe, anche temporanee, con particolare riferimento agli insediamenti esistenti. La distanza viene calcolata partendo dal limite di proprietà più vicino rispetto al punto di allacciamento alla pubblica fognatura indicato dal Gestore, a prescindere dalle predisposizioni dello scarico interne del fabbricato.

2. Tutti gli allacciamenti dovranno preferibilmente essere realizzati sulla rete fognaria secondaria senza interessare direttamente i collettori principali, raggruppando il maggior numero di utenti.

3. Tutti i nuovi scarichi di tipo domestico e/o assimilabile al domestico sono ammessi in fognatura previa domanda di allacciamento al Gestore, secondo le modalità descritte nel seguito.

4. La domanda di allacciamento dovrà essere inoltrata al CO.R.D.A.R. VALSESIA su apposita modulistica e dovrà contenere i seguenti dati:

- nome e cognome del richiedente;
- veste giuridica del richiedente: proprietario e/o amministratore e/o legale rappresentante o concessionario della proprietà interessata, residenza o domicilio se diverso dalla residenza;
- codice fiscale del richiedente;
- indicazione dei fabbricati interessati all'allacciamento alla rete, via e numero civico;
- codice utenza del pubblico acquedotto se disponibile;
- dichiarazione attestante la classificazione dello scarico, il numero presunto degli utilizzatori, i quantitativi medi annui conferiti, la modalità di approvvigionamento;

pg. 10 di 31



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

- ogni documento previsto dalla legislazione vigente.

5. Si dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione progettuale a firma di professionista abilitato:

a) Corografia generale della zona (in scala 1:2000), estesa ad un raggio di almeno 250 metri dal punto di immissione, con l'indicazione del fabbricato interessato.

b) Planimetria (in scala 1:200 o 1:500), riportante l'esatta posizione del fabbricato da allacciare, nonché i tracciati delle tubazioni delle acque reflue con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino all'immissione prevista nella pubblica fognatura. Dovranno altresì essere indicate le tubazioni destinate a convogliare le acque meteoriche ed il loro recapito finale, nonché la presenza di eventuali fosse settiche.

c) Profilo, con indicazione delle relative pendenze, della tubazione di collegamento al collettore consortile o alla pubblica fognatura (dai pozzetti di raccolta all'interno della proprietà fino a quello di immissione), con indicazione della profondità rispetto al piano stradale, i materiali usati, ecc..

d) Particolari costruttivi (in scala 1:50) dei previsti pozzetti di collegamento alla pubblica fognatura e dell'ultimo pozzetto di ispezione (munito di sifone e di apparecchiatura antiriflusso), all'interno della proprietà.

e) Ricevuta del pagamento al Gestore delle spese di istruttoria per il rilascio della autorizzazione all'allacciamento.

f) Copia della licenza edilizia o del permesso di costruire o copia della autorizzazione o atto notorio circa la regolarità edificatoria dell'edificio per costruzioni anteriori al 1977 o copia della bolletta dell'acquedotto, del gas o dell'energia elettrica.

6. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di allacciamento CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. provvede a completare l'istruttoria ed ha facoltà di richiedere elementi integrativi; in tali casi, il decorso dei termini si ritiene sospeso e riprende non appena gli stessi sono acquisiti.

7. A garanzia della puntuale osservanza delle prescrizioni tecniche di esecuzione dell'allacciamento, CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. potrà richiedere la costituzione di una cauzione infruttifera o di una fideiussione per un importo non superiore all'ammontare dei lavori. Detta cauzione infruttifera o fideiussione sarà svincolata entro 60 giorni dal termine dei lavori previa verifica dell'osservanza delle prescrizioni connesse all'allacciamento.

8. La costituzione di cauzione infruttifera o fideiussione interesserà allacciamenti di particolare importanza da individuare prevalentemente in urbanizzazioni primarie, nuovi insediamenti con volumi superiori a 1.000 m³ ed in ogni altro caso simile ai suddetti ovvero interesserà lavori da eseguirsi in un'area pubblica ed il conseguente ripristino dello stato dei luoghi.

9. Nel caso di ulteriori allacciamenti a tratti di fognatura privata che già recapita nella pubblica fognatura, il proprietario della fognatura dovrà comunicare preventivamente le variazioni al CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. il quale si riserva la facoltà di richiedere integrazioni al progetto originale presentato con la domanda di allacciamento della fognatura privata, al fine del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dei nuovi allacciamenti.

10. Nel caso di attivazione di nuovi strumenti urbanistici, i soggetti attuatori degli stessi, in applicazione di quanto previsto dall'art. 33 del Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di affidamento del servizio idrico integrato, dovranno presentare al CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. il progetto generale delle fognature,

pg. 11 di 31



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

completo di ogni necessaria informazione per rilasciare il parere relativo al comparto di nuovo impianto. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. provvederà a rilasciare il proprio parere tecnico al Comune ed all'Autorità d'Ambito entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto. Detto parere tecnico è vincolante ai fini dell'accoglimento della domanda di allacciamento.

11. Con la presentazione della domanda si intende accettato e riconosciuto il presente Regolamento e di concerto il Regolamento di Utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato approvato dall'Autorità d'Ambito.

Art. 11 PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI DI INSEDIAMENTI DOMESTICI O ASSIMILABILI

1. L'allacciamento deve di norma avvenire per immobile. Per ogni scarico nella pubblica fognatura dovrà essere predisposto, di norma, un apposito pozzetto di controllo posto al limite interno della proprietà (pozzetto finale). Il pozzetto di allaccio dovrà essere sifonato allo scopo di evitare la fuoriuscita di cattivi odori.

2. I manufatti di allacciamento dovranno essere realizzati con materiali aventi ottima resistenza meccanica, alla corrosione, all'abrasione e scarsa scabrezza, per evitare perdite di carico e adesione di eventuali depositi. Deve essere garantita la tenuta delle condotte al fine di evitare dispersioni di acque reflue nel sottosuolo, a tal fine CO.R.D.A.R. VALSESIA può eseguire, a carico del proprietario, delle prove di tenuta o di controllo dell'allacciamento.

3. Il richiedente è responsabile della regolare esecuzione dei lavori non eseguiti da CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. e degli eventuali danni causati alla condotta fognaria principale. In caso vengano provocati danni, il richiedente dovrà dare immediato avviso all'ufficio tecnico di CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. che disporrà il ripristino e le riparazioni del caso addebitandone i costi.

4. Le condotte di allacciamento dovranno avere dimensione e pendenze idonee. Dovranno essere evitati, per quanto tecnicamente possibile, gli incroci di condotte fognarie con esistenti condotte dell'acquedotto. Nei casi in cui ciò non sia possibile, la condotta fognaria dovrà essere collocata al di sotto di quella dell'acquedotto, ad una adeguata distanza.

5. Le condotte di allacciamento dovranno avere diametro interno minimo di 200 mm per lo scarico delle acque miste e di 120 mm per lo scarico delle sole acque nere. Le condotte di allacciamento non potranno avere pendenza inferiore all' 1%.

6. E' fatto divieto convogliare nella rete fognaria nera e nella rete fognaria mista le acque meteoriche. In caso di presenza di pubblica fognatura mista, nella stessa potranno essere immesse le acque meteoriche solo in caso di dimostrata impossibilità di scarico delle stesse in corpo idrico superficiale, pozzo perdente, sistema di subirrigazione, ecc. e, in tal caso, a fronte del presunto volume di acque meteoriche da convogliare, il CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. effettuerà preliminarmente la verifica della potenzialità della rete fognaria.

7. Per i nuovi allacciamenti conseguenti a nuove costruzioni o a ristrutturazioni rilevanti su insediamenti esistenti, l'utente è tenuto a separare nella propria rete interna le acque meteoriche dalle acque nere anche se lo scarico avviene in un tronco fognario unico di tipo misto. In tal caso le due tubazioni dovranno essere allacciate provvisoriamente in un solo punto.

pg. 12 di 31



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

8. Fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 4 marzo 1996 e s.m.i., qualora le acque reflue originate dagli insediamenti non possano confluire nella pubblica fognatura per caduta naturale, l'Utente dovrà predisporre idoneo impianto autonomo di sollevamento dei reflui provvisto di sistema antiriflusso. A valle del sollevamento, lo scarico dovrà immettersi nella fognatura pubblica per sola caduta, mediante la realizzazione di un apposito pozzetto di decompressione. L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in azione in caso di mancato funzionamento.

9. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. si riserva la facoltà di applicare specifiche prescrizioni o concedere deroghe qualora vengano riscontrate particolari caratteristiche tecniche degli impianti.

10. Al fine di limitare il numero degli allacciamenti ai collettori consortili e/o collettori fognari principali laddove tecnicamente possibile, è fatto obbligo agli utenti civili di riunire le ramificazioni delle fognature private in un unico pozzetto di scarico e d'ispezione. Qualora ricorrano particolari circostanze (inesistenza di fognature comunali e/o di possibilità alternative), il CO.R.D.A.R. VALSESIA potrà rilasciare apposita autorizzazione all'immissione diretta di detti scarichi domestici nei propri collettori preferibilmente mediante l'immissione degli stessi in idoneo pozzetto di scarico ed ispezione (punto di raccordo fissato da CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.). In questo caso CO.R.D.A.R. VALSESIA si riserva la facoltà di supervisionare i lavori al momento della loro esecuzione.

11. CO.R.D.A.R. VALSESIA può fissare un termine temporale ed altre modalità operative per eseguire l'allaccio ai collettori consortili o alla pubblica rete fognaria.

12. Nei Comuni non direttamente collegati al collettore CO.R.D.A.R. VALSESIA o ad un sistema centralizzato di depurazione dotato almeno di un trattamento secondario, la società CO.R.D.A.R. VALSESIA può richiedere un pretrattamento di dissabbiatura e/o di degrassatura (Fossa Imhoff) prima dell'immissione in rete fognaria.

13. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA non ha responsabilità per gli inconvenienti o i danni risultanti da lavori eseguiti da terzi sugli impianti pubblici (riflussi di acqua o aria, interruzione di flusso, perturbazione nella circolazione dei veicoli e pedoni).

Art. 12 MANOMISSIONI DELL'ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA E MODIFICA DELLA NATURA DELLO SCARICO

1. CO.R.D.A.R. VALSESIA nel caso in cui accerti:

a. manomissione o irregolare funzionamento delle apparecchiature di controllo e/o misurazione dello scarico o di eventuali apparecchiature di misurazione poste su fonti alternative di approvvigionamento;

b. modificazione della natura e della qualità dello scarico;

intimerà, fatto salvo quant'altro stabilito per legge, l'Utente a non proseguire l'immissione dei reflui e inviterà a regolarizzare la situazione accertata entro il termine perentorio di 30 giorni.

2. Allorquando si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente, il CO.R.D.A.R. VALSESIA provvede a comunicare all'Utente la necessità di regolarizzare la situazione e contestualmente a comunicare all'autorità competente l'accaduto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge.

3. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni indicate nella diffida ovvero di reiterate violazioni, il CO.R.D.A.R. VALSESIA provvede ad effettuare d'ufficio l'intervento di ripristino addebitando il relativo costo

pg. 13 di 31



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

all'Utente, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti per legge ed il risarcimento dei danni, anche indiretti, patiti o patendi dal CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A..

CAPO IV

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA PUBBLICA RETE FOGNARIA

ART. 13 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

1. Le acque di scarico provenienti dai processi industriali e produttivi sono ammesse nella pubblica fognatura a condizione che le loro caratteristiche qualitative e quantitative siano compatibili con la funzionalità delle strutture di raccolta, trasferimento e depurazione.
2. Tali acque di scarico, aventi come recapito finale un collettore CO.R.D.A.R. VALSESIA o una pubblica fognatura funzionalmente collegata al depuratore centralizzato di CO.R.D.A.R. VALSESIA di Serravalle Sesia, devono essere conformi alle norme di legge, ai limiti di accettabilità e alle prescrizioni rilasciate in sede autorizzativa.
3. I limiti di accettabilità non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque di qualsiasi natura prelevate allo scopo.
4. Le acque degli insediamenti industriali provenienti esclusivamente dai servizi igienici, mense, abitazioni e comunque da scarichi di tipo domestico o assimilabile, sono soggette alle norme di cui al Capo III, purché queste siano convogliate con collettori distinti da quelli dell'attività industriale.

ART. 14 DOMANDA DI ALLACCIAMENTO DI SCARICHI INDUSTRIALI ALLA PUBBLICA RETE FOGNARIA E/O AL COLLETTORE CO.R.D.A.R. VALSESIA.

1. Analogamente agli insediamenti domestici, le domande di allacciamento di scarichi industriali e/o di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne alla pubblica rete fognaria, devono essere presentate dai proprietari degli immobili in conformità al modello predisposto dal CO.R.D.A.R. VALSESIA.
2. L'autorizzazione all'allacciamento è chiesta contestualmente all'istanza di autorizzazione allo scarico ed è rilasciata con la medesima. L'autorizzazione allo scarico (ora ricompresa nell'autorizzazione unica ambientale AUA), deve essere rilasciata al titolare dell'attività produttiva secondo le disposizioni del D.P.R. 13 aprile 2013 n. 59 e quanto previsto dal presente regolamento (vedi art. 16).
3. La domanda di autorizzazione all'allacciamento alla pubblica fognatura prevede la trasmissione dei seguenti elaborati:
 - a) Corografia generale della zona (scala 1:2000), estesa ad un raggio di almeno 250 mt dal punto di immissione, con l'indicazione del fabbricato interessato;

pg. 14 di 31



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

b) planimetria in scala 1:200 o 1:500, riportante l'esatta posizione del fabbricato da allacciare, nonché tracciati delle tubazioni delle acque reflue con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino all'immissione prevista in fognatura o nel collettore CO.R.D.A.R. VALSESIA;

c) profilo della tubazione di collegamento alla pubblica fognatura (dai pozzetti di raccolta all'interno della proprietà fino a quello di immissione), con indicazione della profondità rispetto al piano stradale, i materiali usati, ecc...;

d) particolari costruttivi in scala 1:50 dei previsti pozzetti di collegamento alla pubblica fognatura o al collettore CO.R.D.A.R. VALSESIA e dell'ultimo pozzetto di ispezione munito di sifone e di apparecchiatura antiriflusso, all'interno della proprietà;

e) ricevuta del pagamento a titolo di contributo per spese di istruttoria;

f) copia del permesso di costruire o copia dell'autorizzazione o atto notorio circa la regolarità edificatoria dell'edificio per costruzioni anteriori al 1977 o copia della bolletta dell'acquedotto o del gas o dell'energia elettrica.;

g) dichiarazione sostitutiva visura C.C.I.A.A. (in caso di società/imprese).

ART. 15 PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI ALLACCIAMENTI DI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

1. Ferme restando le disposizioni tecniche riguardanti gli allacciamenti di tipo domestico ed assimilabile, gli allacciamenti di tipo industriale dovranno rispettare le disposizioni del presente articolo.

2. L'insediamento deve essere dotato di un pozzetto di ispezione e campionamento terminale, ove poter accedere per il prelievo di campioni di acqua reflua da sottoporre ad analisi accessibile a tutti gli organi di controllo. Tale pozzetto è, di norma, ubicato all'interno dell'insediamento in prossimità del limite di proprietà, fatte salve eventuali altre prescrizioni imposte dal CO.R.D.A.R. VALSESIA.

3. Per i nuovi insediamenti gli scarichi non derivanti dalle linee di produzione, domestici o a questi assimilabili, devono, di norma, avere una linea di raccolta dei reflui distinta da quella che colletta i reflui industriali.

4. Per gli insediamenti in cui la separazione delle condotte di scarico di cui al precedente comma risulti per l'utente eccessivamente onerosa o tecnicamente difficoltosa, è consentita la miscelazione a condizione che il pozzetto di campionamento venga collocato a monte della miscelazione medesima.

5. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA si riserva la facoltà di applicare specifiche prescrizioni o concedere deroghe qualora vengano riscontrate particolari caratteristiche tecniche degli impianti.

ART. 16 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA E IN COLLETTORI CONSORTILI

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ora ricompresa nell'autorizzazione unica ambientale (AUA) corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore è presentata al SUAP territorialmente competente che la trasmette in modalità telematica all'autorità competente (Provincia) ed ai soggetti competenti in materia ambientale (gestori, Arpa, Asl...).

pg. 15 di 31



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

2. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata in capo al titolare dell'attività da cui origina lo scarico, il quale assume gli obblighi e i diritti conseguenti.

3. L'autorizzazione di cui al presente paragrafo ha durata pari a quindici anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente.

Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza (o secondo quanto diversamente indicato nella determina di autorizzazione unica ambientale), invia all'autorità competente (Provincia), tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui al comma 1. La tardiva richiesta di rinnovo potrebbe comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

4. Il titolare dell'autorizzazione qualora vi sia una sospensione del ciclo produttivo, potrà richiedere all'autorità competente (Provincia) tramite SUAP la motivata sospensione dell'autorizzazione senza che questa decada di diritto.

5. Le condizioni di accettabilità degli scarichi in pubblica fognatura provenienti da insediamenti industriali possono richiedere l'installazione di opportuni impianti di pretrattamento o di depurazione. Il titolare dello scarico è responsabile di tali impianti e ne assicura in ogni momento il corretto funzionamento a sua cura e spese nel rispetto delle normative vigenti. Gli impianti di pretrattamento devono risultare conformi alla documentazione tecnica allegata all'autorizzazione allo scarico. Nell'eventualità di disservizi degli impianti di pretrattamento per avaria e/o manutenzione straordinaria, il titolare dell'attività deve darne immediata comunicazione a CO.R.D.A.R. VALSESIA, il quale ha la facoltà prescrivere limitazioni o anche la sospensione dello scarico per tutta la durata del disservizio.

6. Il titolare dello scarico è tenuto a segnalare con congruo anticipo all'autorità competente e a CO.R.D.A.R. VALSESIA le variazioni che possono modificare l'autorizzazione (modifica di posizione, quantità e qualità dello scarico, modifica agli impianti di pretrattamento, variazioni della titolarità dell'azienda, modifiche delle linee produttive, ecc.). Secondo il D.P.R. 59/2013 nel caso in cui l'autorità competente non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, il titolare dello scarico può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione. L'autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata è una modifica sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al titolare di presentare una nuova domanda di autorizzazione e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.

7. Qualora se ne verifichi la necessità, il CO.R.D.A.R. VALSESIA può prescrivere, motivando la richiesta adeguatamente, l'installazione di adeguati strumenti per il campionamento in continuo degli scarichi connessi ai processi produttivi: tali strumenti, dovranno essere installati e posizionati, a cura e spese dell'Utente, sull'ultimo punto accessibile prima dell'innesto alla pubblica fognatura.

8. E' vietato usare il proprio allacciamento per usi diversi da quello autorizzato (quali lo smaltimento occasionale di reflui di terzi e/o rifiuti) o effettuare scarichi di qualsiasi tipo in qualsiasi punto della fognatura diverso da quello autorizzato.

9. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA richiede al titolare dello scarico di acque reflue industriali di predisporre, a sua cura e spese, un idoneo sistema per la misura della quantità dello scarico, avente le caratteristiche indicate dal CO.R.D.A.R. stesso.

10. Gli strumenti di misura devono essere sigillabili ed accessibili da parte del personale all'uopo incaricato dal CO.R.D.A.R. VALSESIA.

pg. 16 di 31



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

11. L'Utente è responsabile del regolare funzionamento dello strumento ed è tenuto a segnalare, immediatamente, al CO.R.D.A.R. VALSESIA il mancato o anomalo funzionamento di detto strumento.

12. Qualora fossero rilevate inadempienze imputabili al titolare dello scarico, il CO.R.D.A.R. VALSESIA provvederà secondo quanto previsto dal contratto stipulato tra le parti.

ART. 17 SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CHE RISPETTANO I LIMITI DELLA TABELLA 3) ALL.5 ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152

1. Gli scarichi di acque reflue industriali aventi come recapito finale una pubblica fognatura o il collettore CO.R.D.A.R. VALSESIA sono ammessi nel rispetto dei limiti fissati dalle Tabelle 3) e 5) dell'All.5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

2. Le attività di verifica ed ispezione degli scarichi delle acque reflue industriali sono effettuate dal Gestore con personale all'uopo incaricato.

3. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. ha facoltà di effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione e alla definizione della tariffa di depurazione. Può accertare, in ogni momento, le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi; il titolare dello scarico è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.

ART. 18 SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN DEROGA AI LIMITI DELLA TABELLA 3) ALL.5 ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152

1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella medesima, il titolare dello scarico sentito il Gestore CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. potrà in sede di istanza/o successivamente all'ottenimento di AUA avanzare richiesta di deroga ai limiti della tabella 3 allegato 5 alla Parte Terza del suddetto Decreto all'autorità competente tramite SUAP. Le deroghe saranno assunte nel provvedimento autorizzativo rilasciato dagli enti preposti oltre che nel contratto stipulato con CO.R.D.A.R. VALSESIA.

2. Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 59/2013, ferma restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., i valori limite di emissione sono quelli indicati in colonna 2 dell'Allegato A.

3. In caso di effettiva impossibilità di garantire il proprio servizio di depurazione, il CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. potrà chiedere la riduzione del carico inquinante, concordando col titolare dell'insediamento un congruo termine per l'adeguamento degli impianti di trattamento privati dei suddetti scarichi. L'adeguamento degli impianti potrà essere oggetto di modifica sostanziale di AUA.

4. Nel caso venga ravvisato il superamento dei limiti concordati nel contratto di utenza, il Gestore applicherà il regime sanzionatorio e le penalità previste dallo stesso.

5. Le attività di verifica ed ispezione degli scarichi delle acque reflue industriali sono effettuate dal Gestore con personale all'uopo incaricato.

pg. 17 di 31



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

6. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. ha facoltà di effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione e alla definizione della tariffa di depurazione. Può accertare, in ogni momento, le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi; il titolare dello scarico è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.

ART. 19 SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CON CONCENTRAZIONI DI INQUINANTI SUPERIORI A QUANTO PREVISTO DALLA TABELLA 5) DELL'ALL.5 ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152

1. Gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili in percentuali superiori a quanto previsto dalla tabella 5) dell' allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06 non possono essere autorizzati e pertanto sono sempre vietati.

ART. 20 PROPRIETA' E MANUTENZIONE DEI MANUFATTI DI ALLACCIAMENTO DI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI AL COLLETTORE CO.R.D.A.R. VALSESIA

1. La costruzione delle opere necessarie per realizzare l'allacciamento è interamente a carico dei richiedenti e dovrà essere conforme al progetto presentato e/o autorizzato dal CO.R.D.A.R. VALSESIA.

2. Prima dell'inizio dei lavori di allacciamento il richiedente deve inviare al CO.R.D.A.R. VALSESIA apposita comunicazione, ottemperando alle prescrizioni richiestegli anche in corso d'opera.

3. La proprietà dei manufatti necessari all'allacciamento resta del richiedente.

4. Sono altresì a carico del richiedente la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni opera derivante dall'adempimento di successive disposizioni o prescrizioni richieste dal CO.R.D.A.R. VALSESIA.

5. Pena l'applicazione del regime sanzionatorio previsto da contratto, il richiedente ha l'obbligo di consentire ed agevolare in qualsiasi momento l'attività ispettiva del personale incaricato dal CO.R.D.A.R. VALSESIA.

6. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA, nell'ambito di circostanze eccezionali che determinano l'impossibilità di allaccio diretto al collettore, può valutare la possibilità di utilizzare tratti di rete preesistenti (in uso e non in uso) di soggetti privati confinanti con l'utente che ha richiesto l'allaccio alla rete fognaria, previa verifica di idoneità idraulica e consenso del soggetto privato proprietario del tratto interessato. In alternativa, il CO.R.D.A.R. Valsesia può provvedere alla posa di altra tubazione sul terreno del soggetto privato confinante, con costituzione di servitù di attraversamento, previo consenso dei soggetti interessati e riconoscimento di giusto indennizzo da corrispondere a cura del soggetto richiedente l'allaccio.

ART. 21 ESECUZIONE DEI CONTROLLI DI QUALITÀ E QUANTITÀ SUGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

1. Le verifiche sulla qualità degli scarichi industriali allacciati alla pubblica rete fognaria sono effettuate in esecuzione di apposito programma, ferma restando la possibilità di altre ed ulteriori verifiche urgenti effettuabili in qualsiasi momento e/o circostanza.

pg. 18 di 31



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

2. Il programma di controllo viene formulato tenendo conto dell'indice di pericolosità e/o dei volumi delle acque scaricate e/o della variabilità dei dati controllati.
3. Sono possibili controlli periodici per accertare specificatamente i volumi scaricati.
4. Quando gli insediamenti sono dotati di prelievi idrici autonomi, le verifiche possono essere estese anche ai sistemi di misurazione.
5. I titolari degli scarichi sono tenuti a facilitare, in ogni modo possibile, le operazioni di controllo della quantità e della qualità dell'acqua prelevata e di quella scaricata, nonché della funzionalità delle reti fognarie interne alla proprietà.

ART. 22 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI

1. Il personale del CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. incaricato del controllo deve sempre qualificarsi mediante esibizione della tessera di riconoscimento (o documento analogo), chiedendo immediatamente l'assistenza del titolare dello scarico (o di persona da esso incaricata) per poter accedere all'ultimo punto accessibile prima dell'immissione delle acque reflue in pubblica fognatura.
2. Al personale incaricato del controllo dovrà essere consentito immediato accesso al punto di campionamento. In caso di indisponibilità e/o di prolungato ritardo (oltre 10 minuti), il fatto verrà segnalato nella relazione di sopralluogo e nell'eventuale verbale di prelievo.
3. Per tutta la durata della verifica, il titolare dello scarico (o la persona da questo incaricata) non deve mutare le condizioni operative ordinarie che danno luogo alla formazione degli scarichi.
4. Dopo aver preso visione dell'esistenza (o meno) di scarichi in corso e dopo aver effettuato l'eventuale campionamento, l'incaricato del CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A. potrà procedere alla verifica dei flussi interni e dei processi che coinvolgono l'utilizzo dell'acqua; compilerà quindi il relativo verbale (in triplice copia), sul quale il titolare dello scarico potrà riportare le proprie dichiarazioni.
5. Copia del verbale, sottoscritto dai presenti al prelievo, viene rilasciata al titolare o suo delegato.

ART. 23 PRELIEVO DI CAMPIONI

1. I campionamenti vengono di norma effettuati secondo le modalità di prelievo definite dall'IRSA-CNR in accordo con quanto riportato al punto 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
2. La tipologia dello scarico verificato ed il tipo di campionamento adottato devono essere chiaramente indicati sul verbale di prelievo campioni.
3. Sul medesimo verbale deve altresì risultare la motivazione della scelta della tipologia di campionamento da parte dell'operatore incaricato al prelievo e le metodologie di conservazione, la data, l'ora e il luogo di apertura dei campioni e di analisi, al fine di consentire la presenza dell'utente alle predette operazioni.

pg. 19 di 31



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

4. Qualunque tipo di incidente occorso ai campioni durante le fasi di trasporto e/o di deposito e/o di analisi sarà riportato su specifico rapporto.
5. Ciascun campione consiste in un prelievo di almeno quattro litri.
6. Qualora per motivi tecnici si debba procedere alla formazione del campione con aliquote di volume unitario minore, le modalità di prelievo e le motivazioni della medesima debbono essere riportate dettagliatamente sul verbale di prelievo.
7. Il campione opportunamente omogeneizzato, viene suddiviso in due contenitori individuati dalle lettere "X" e "Y", che vengono immediatamente sigillati e contrassegnati da etichetta numerata e firmata dagli Ispettori del CO.R.D.A.R. VALSESIA e dall'incaricato dell'insediamento presente al prelievo. Il contenitore contrassegnato dall'etichetta "Y" verrà trattenuto dall'Utente, con relativa copia verbale; quello contrassegnato dalla lettera "X" pure corredato della copia verbale verrà recapitato al laboratorio Analisi del CO.R.D.A.R. VALSESIA.
8. L'Utente potrà far analizzare a proprie spese il refluo contenuto nel contenitore contrassegnato dall'etichetta "Y", inviandolo presso un laboratorio chimico accreditato diverso rispetto al CO.R.D.A.R. VALSESIA entro il giorno lavorativo successivo a quello del campionamento e conservandolo in frigorifero a +4°C fino alla consegna al laboratorio.
9. Nel caso di prelievo di campioni conoscitivi (cioè non validi al fine della tariffazione), il CO.R.D.A.R. VALSESIA potrà utilizzare metodologie di campionamento diverse, da definirsi caso per caso in funzione delle modalità di scarico, recapitando i contenitori dei campioni ad un proprio laboratorio con relativa copia del verbale. Le modalità di prelievo adottate dovranno essere comunque indicate sul verbale.
10. Al fine del calcolo della tariffa verranno valutate solo le analisi svolte presso il laboratorio interno CO.R.D.A.R. e le controanalisi fatte eseguire dagli Utenti presso laboratori ARPA, o altri laboratori accreditati, e, solo in caso di risultati sensibilmente difformi, si considererà la media tra i risultati analitici ottenuti dai due differenti laboratori.

ART. 24 CONTRATTO DI UTENZA PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

1. Il contratto di utenza deve essere sottoscritto dai titolari di scarichi di acque reflue industriali che intendono avvalersi del servizio di fognatura e depurazione offerto dal CO.R.D.A.R. VALSESIA.
2. L'autorizzazione allo scarico (ora ricompresa nell'AUA) e l'autorizzazione all'allacciamento sono gli atti propedeutici alla stipula del contratto di utenza.
3. Nell'atto autorizzativo e nel contratto di utenza sono indicati i limiti di accettabilità non superabili nonché le condizioni tecniche e gestionali inderogabili.
4. Nel contratto di utenza sono altresì specificate le condizioni che regolano i rapporti tra il CO.R.D.A.R. VALSESIA e gli Utenti del servizio.
5. Il rilascio del Contratto di Utenza prevede un versamento per le spese di istruttoria.

pg. 20 di 31



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

ART. 25 INIZIO E DURATA DEL CONTRATTO PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

1. Il Contratto d'Utenza per lo scarico di acque reflue industriali ha decorrenza dalla data di stipula e la scadenza, salvo disdetta anticipata da parte dell'Utente, si allinea a quella dell'AUA. I contratti stipulati prima del DRP 59/2013 hanno decorrenza dalla data di stipula e durata di 4 anni.
2. L'eventuale sospensione dell'autorizzazione allo scarico non comporta la conseguente sospensione automatica della validità del Contratto.
3. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, dovesse essere revocata all'Utente dall'Autorità competente l'Autorizzazione Unica Ambientale o l'Utente dovesse cessare l'attività che produce lo scarico - o affittare o cedere l'azienda (o il ramo d'azienda che produce lo scarico) nel caso in cui l'affittuario o il cessionario non proseguano l'attività che produce lo scarico, CO.R.D.A.R. VALSESIA potrà recedere dal Contratto e richiedere all'Utente una penale pari a quanto fissato sullo stesso.

ART. 26 PARAMETRI CONTRATTUALI PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

1. Ai fini del calcolo della tariffa degli scarichi di acque reflue industriali, sono definiti i seguenti parametri contrattuali:
 - 1) la portata scaricata Q;
 - 2) la concentrazione riscontrata di COD, TTI (Tensioattivi Totali), COLORE e METALLI;
 - 3) eventuali altri parametri introdotti nella formula di tariffazione.

ART. 27 TARIFFE E CANONI PER GLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

1. I canoni applicati agli scarichi di acque industriali sono determinati in modo che ciascun Utente contribuisca alla copertura del costo del servizio in modo proporzionale alla quantità e alla qualità dell'acqua effettivamente veicolata e depurata presso l'impianto centralizzato di CO.R.D.A.R. VALSESIA.
2. Il corrispettivo dovuto a CO.R.D.A.R. VALSESIA per lo scarico delle acque reflue industriali si compone di un importo fisso annuale e di un importo variabile annuale:

Importo fisso: definito, in funzione della tabella sotto indicata, a seconda della tipologia di utenza (Utenze continuative/utenze saltuarie) e della portata di scarico impegnata:

UTENZE CON SCARICO IN COLLETTORE SISTEMATICO E CONTINUATIVO	UTENZE CON SCARICO IN COLLETTORE SALTUARIO E/O DI TIPO EMERGENZIALE	
	PORTATA (m ³ /h)	FISSO ANNUO
600,00 € ANNUI	FINO A 1	600,00 €
	DA 1 A 5	2.951,51 €
	DA 5 A 10	5.903,03 €
	DA 10 A 25	11.806,07 €
	OLTRE 25	14.757,88 €

pg. 21 di 31



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

Tali oneri sono applicati alle tipologie di utenze sopra riportate sia in caso di scarico che di mancato scarico in ragione annua.

Importo variabile: la tariffa variabile attribuita allo scarico di acque reflue industriali derivanti dal ciclo di produzione industriale è determinata annualmente considerando i seguenti parametri monetari:

- Veicolazione idraulica 0,33 euro / m³

- Carico COD

Attività alimentari con COD/BOD₅ ≤ 4 0,35 euro/kg COD

Attività alimentari con COD/BOD₅ > 4 0,48 euro/ kg COD

Altre attività 0,80 euro/ kg COD

Per COD si intende la "domanda chimica di ossigeno" e per BOD₅ "la richiesta biochimica di ossigeno" espressa in mg di O₂/l consumati in 5 giorni.

- Carico Tensioattivi 10,00 euro/ kg TT

Per TT si intende la concentrazione di tensioattivi totali espressa in mg/l.

- Carico Metalli 220,00 euro/kg metalli

Per "Carico Metalli" si intende la somma dei carichi di: cromo totale, nichel, rame, cadmio, zinco, ferro, manganese, piombo.

Si precisa che per le attività di produzione di sostanze alimentari verrà computato il "Carico Metalli" solo qualora dalle analisi del refluo si ravvisasse il superamento dei limiti di accettabilità di cui ai limiti da contratto relativamente ad uno o più elementi che definiscono il termine "Carico Metalli".

- Carico Colore F * 0,10 euro / m³

Applicabile per valori di F > 1

Dove se X = diluizione minima di non percettibilità del colore con approssimazione 1 : 20

F = X / 40

L'importo variabile viene calcolato annualmente secondo la seguente formula:

Utenze alimentari con COD/BOD₅ ≤ 4

$$t \text{ (euro / m}^3 \text{)} = 0,33 + (K * 0,35\text{€/Kg} * \text{COD (mg / l)} * 10^{-3}) + (K * 10,00\text{€/Kg} * \text{TT(mg / l)} * 10^{-3}) + (K * 0,10 * F)$$
$$T \text{ (euro / anno)} = (Q \text{ (m}^3 \text{ / anno)} * t \text{ (euro / m}^3 \text{)})$$

Utenze alimentari con COD/BOD₅ > 4

$$t \text{ (euro / m}^3 \text{)} = 0,33 + (K * 0,48\text{€/Kg} * \text{COD (mg / l)} * 10^{-3}) + (K * 10,00\text{€/Kg} * \text{TT(mg / l)} * 10^{-3}) + (K * 0,10 * F)$$
$$T \text{ (euro / anno)} = (Q \text{ (m}^3 \text{ / anno)} * t \text{ (euro / m}^3 \text{)})$$

Utenze non alimentari ed altre attività

$$t \text{ (euro / m}^3 \text{)} = 0,33 + (K * 0,80\text{€/Kg} * \text{COD (mg / l)} * 10^{-3}) + (K * 10,00\text{€/Kg} * \text{TT(mg / l)} * 10^{-3}) + (K * 0,10 * F) + (K * 220\text{€/Kg} * \text{Metalli (mg/l)} * 10^{-3})$$
$$T \text{ (euro / anno)} = (Q \text{ (m}^3 \text{ / anno)} * t \text{ (euro / m}^3 \text{)})$$

Nelle formule precedenti si intende per:





CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

- **Q** il volume complessivamente scaricato nel periodo di riferimento (es. anno, trimestre, etc..), l'unità di misura utilizzata è m³;
- **COD** la concentrazione media di COD calcolata utilizzando una o più analisi effettuate nel periodo di riferimento, l'unità di misura utilizzata è mg/l;
- **TT** la concentrazione media di Tensioattivi totali calcolata utilizzando una o più analisi effettuate nel periodo di riferimento, l'unità di misura utilizzata è mg/l;
- **Metalli** somma delle concentrazioni medie di: cromo totale, nichel, rame, cadmio, zinco, ferro, manganese, piombo, calcolata utilizzando una o più analisi effettuate nel periodo di riferimento; l'unità di misura utilizzata è mg/l;
- **X** rapporto diluizione medio calcolato utilizzando una o più analisi effettuate nel periodo di riferimento;
- **K** coefficiente di penalizzazione come definito all'articolo successivo.

Qualora un Utente dovesse richiedere di veicolare le proprie acque reflue industriali in collettore CO.R.D.A.R. Valsesia assicurando l'idoneità qualitativa delle stesse ai parametri previsti per lo scarico in acque superficiali, a tale scarico verrà applicato solo il termine relativo alla veicolazione idraulica, tranne nel caso in cui le acque provengano da aree in cui è in atto un procedimento di bonifica. Nel caso la media trimestrale delle analisi effettuate evidenzi il mancato rispetto dei limiti previsti per lo scarico in acque superficiali, si procederà all'applicazione dell'intera tariffa prevista per le utenze industriali.

ART. 28 PENALIZZAZIONE PER SUPERAMENTO DEI LIMITI TABELLARI DI SCARICO PER LE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

1. Nel caso in cui il valore del parametro COD, TT, X così come definito nell'articolo precedente, superi il corrispondente valore limite indicato in contratto o, per il parametro Metalli, nel caso in cui il valore medio delle concentrazioni di almeno uno dei seguenti elementi quali cromo esavalente, cromo totale, nichel, rame, cadmio, zinco, ferro, manganese, piombo, superi il corrispondente valore limite indicato in contratto, saranno applicati alla relativa componente tariffaria, i coefficienti di penalizzazione dei costi K, così individuati:

COD K=1,1

Tensioattivi Totali e colore K=1,2

Metalli K=1,5

2. Nel caso ordinario di non superamento dei limiti i valori del coefficiente K risultano tutti uguali a 1.

ART. 29 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DELLA TARIFFA PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

1. La tariffa fissa annuale di cui all'articolo precedente verrà fatturata dal Gestore all'Utente in quattro rate con cadenza trimestrale.

2. La tariffa variabile annuale verrà fatturata dal Gestore all'Utente con cadenza trimestrale o semestrale in relazione ai risultati delle analisi chimiche effettuate nel periodo di riferimento e alla quantità di metri cubi di acque reflue scaricate nel collettore.

pg. 23 di 31



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

ART. 30 VALIDITÀ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

La tariffa fissa e la tariffa variabile di cui ai precedenti punti saranno aggiornate dal Gestore in base agli aumenti stabiliti dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico o da diversa Autorità preposta in futuro per legge. Nell'ipotesi in cui non dovessero essere più regolamentati per legge gli aumenti tariffari, la tariffa fissa e i parametri monetari per il calcolo della tariffa variabile verranno aggiornati annualmente dal Gestore nella misura del 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat.

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DERIVANTI DA PROCESSI BIOLOGICI NELLA PUBBLICA RETE FOGNARIA

ART. 31 SCARICO DI REFLUI INDUSTRIALI DERIVANTI DA PROCESSI BIOLOGICI DI DEPURAZIONE

1. Fermo restando tutto quanto espressamente indicato nei precedenti artt., e nel rispetto degli stessi, CO.R.D.A.R. VALSESIA consente agli utenti industriali, che abbiano conseguito l'autorizzazione allo scarico e/o l'AUA la veicolazione, tramite collettore o pubbliche reti fognarie funzionalmente ad esso collegate, dei reflui industriali derivanti da processi biologici di depurazione prodotti presso l'insediamento produttivo.

ART. 32 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLO SCARICO DI REFLUI INDUSTRIALI DERIVANTI DA PROCESSI BIOLOGICI DI DEPURAZIONE

1. L'Utente, in forza del contratto, è autorizzato ad immettere nel collettore acque reflue industriali derivanti da processi biologici di depurazione, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- L'Utente è tenuto a comunicare con un preavviso di almeno 24 ore e comunque nella giornata lavorativa precedente, l'immissione del refluo nel collettore CO.R.D.A.R. VALSESIA. La comunicazione in questo caso deve avvenire con nota trasmessa a mezzo fax e telefonicamente o, in subordine, a mezzo mail e telefonicamente ai responsabili tecnici di CO.R.D.A.R.. La nota deve contenere le seguenti informazioni:
 - data e ora dell'immissione dei reflui in collettore;
 - presumibile durata dell'immissione;
 - portata che si intende immettere.
- A seguito del ricevimento della richiesta di autorizzazione, il personale incaricato, verificate le informazioni comunicate e condotte le verifiche tecniche necessarie, potrà concedere l'autorizzazione all'immissione dei reflui in collettore, comunicando all'Utente eventuali prescrizioni. La comunicazione potrà avvenire oralmente o per iscritto.
- Solo a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione, si potrà procedere con l'immissione dei reflui stessi. In questi casi le operazioni di immissione potranno essere presiedute da personale incaricato di

pg. 24 di 31



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

CO.R.D.A.R. VALSESIA, che a suo insindacabile giudizio potrà effettuare in ogni momento sopralluoghi di verifica ed effettuare campionamenti del refluo immesso.

2. L'immissione dei reflui industriali derivanti da processi biologici potrà essere effettuata tramite una condotta di allacciamento dedicata, oppure sulla stessa normalmente utilizzata per veicolare le acque reflue industriali, sulla quale deve essere installato un apposito strumento di misura elettromagnetico del volume e della portata immessa. Nel caso in cui la tubazione utilizzata per lo scarico reflui industriali derivanti da processi biologici sia la stessa in cui vengono veicolate le acque reflue industriali, è necessario a tal fine redigere un apposito registro, anche informatico in base alle necessità, sul quale annotare tutti gli scarichi effettuati riportando giorno e ora di inizio scarico, volume di fango veicolato (sulla base di quanto misurato dal contatore), giorno e ora di fine scarico e firma del compilatore.

ART. 33 CONTROLLO DELLA VEICOLAZIONE DEL REFLUO DERIVANTE DA PROCESSO BIOLOGICO

1. L'immissione dei reflui provenienti da processi biologici di depurazione dovrà essere accompagnata dal prelievo di tre campioni omogenei e rappresentativi del refluo, effettuati all'inizio, a metà e a conclusione dello scarico. I prelievi dovranno essere eseguiti dal personale stesso della società. In ogni caso, il personale incaricato da CO.R.D.A.R. VALSESIA potrà, a suo insindacabile giudizio, effettuare anch'esso i suddetti prelievi in ogni momento durante le operazioni di immissione del refluo nel collettore e l'Utente si impegna, a tal fine, a non ostacolare e a far accedere il personale CO.R.D.A.R. VALSESIA ai propri impianti.

2. All'inizio e al termine delle operazioni di immissione del refluo proveniente da processi biologici di depurazione nel collettore, dovrà essere eseguita la lettura del volume iniziale e del volume finale riportato dallo strumento di misura elettromagnetico dello scarico industriale. Il valore del volume complessivamente scaricato dovrà essere registrato dall'Utente. L'analisi effettuata sul campione medio composito sarà utilizzata ai fini del calcolo della tariffa secondo quanto riportato sul contratto di utenza.

3. L'Utente si impegna ad accettare quanto riportato sul resoconto analitico predisposto dal laboratorio acque reflue di CO.R.D.A.R. VALSESIA; eventuali verifiche congiunte saranno da effettuarsi previo accordo tra le parti ed in ottemperanza a quanto riportato sul presente Regolamento e s.m.i.. Al fine del calcolo della tariffa verranno valutate solo le analisi svolte presso il laboratorio interno CO.R.D.A.R. VALSESIA ed eventuali controanalisi fatte eseguire dall'Utente presso laboratori ARPA o altri laboratori esterni accreditati e, in caso di risultati analitici difforni, si considererà la media tra i risultati analitici ottenuti dai due differenti laboratori.

ART. 34 TARIFFE E CANONI PER GLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DERIVANTI DA PROCESSO BIOLOGICO

1. Il corrispettivo dovuto a CO.R.D.A.R. VALSESIA per lo scarico delle acque reflue industriali derivanti da processi biologici si compone di un importo fisso annuale e di un importo variabile annuale:

Importo fisso: definito, in funzione della tabella sotto indicata, a seconda della tipologia di utenza (Utenze continuative/utenze saltuarie) e della portata di scarico impegnata:

UTENZE CON SCARICO IN COLLETTORE SISTEMATICO E CONTINUATIVO	UTENZE CON SCARICO IN COLLETTORE SALTUARIO E/O DI TIPO EMERGENZIALE	
	PORTATA (m ³ /h) FINO A 1	FISSO ANNUO
600,00 € ANNUI		600,00 €

pg. 25 di 31



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

UTENZE CON SCARICO IN COLLETTORE SISTEMATICO E CONTINUATIVO	UTENZE CON SCARICO IN COLLETTORE SALTUARIO E/O DI TIPO EMERGENZIALE	
		DA 1 A 5
	DA 5 A 10	5.903,03 €
	DA 10 A 25	11.806,07 €
	OLTRE 25	14.757,88 €

Tali oneri sono applicati alle tipologie di utenze sopra riportate sia in caso di scarico che di mancato scarico in ragione annua.

Importo variabile: determinato annualmente considerando la somma delle due seguenti componenti tariffarie:

1) "componente liquida" = tariffa variabile attribuita allo scarico di acque reflue industriali derivanti dal ciclo di produzione industriale (t) così come determinata all'articolo 26 e calcolata secondo l'articolo 27; per tale componente si applica inoltre l'articolo 28.

2) "componente solida" = tariffa variabile (t') e basata sul calcolo del tenore di residuo secco ottenuto a 105°C.

L'importo variabile viene calcolato annualmente secondo la seguente formula:

$$t' \text{ (euro / m3)} = 0,98 \text{ euro/Kg} * \text{Residuo secco totale (\%)} * 10$$

$$T \text{ (euro / anno)} = Q \text{ (m3 / anno)} * (t \text{ (euro / m3)} + t' \text{ (euro / m3)})$$

ART. 35 MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DELLA TARIFFA PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DERIVANTI DA PROCESSI BIOLOGICI.

1. La tariffa fissa annuale di cui all'articolo precedente verrà fatturata dal Gestore all'Utente in quattro rate con cadenza trimestrale.
2. La tariffa variabile annuale relativa alla "componente liquida" verrà fatturata dal Gestore all'Utente con cadenza trimestrale o semestrale in relazione ai risultati delle analisi chimiche effettuate nel periodo di riferimento e alla quantità di metri cubi di acque reflue scaricate nel collettore.
3. La tariffa variabile annuale relativa alla "componente solida" verrà fatturata dal Gestore all'Utente con cadenza mensile in relazione ai risultati delle analisi chimiche effettuate nel periodo di riferimento e alla quantità di metri cubi di acque reflue scaricate nel collettore.

ART. 36 VALIDITÀ DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI DERIVANTI DA PROCESSI BIOLOGICI

La tariffa fissa e la tariffa variabile di cui ai precedenti punti saranno aggiornate dal Gestore in base agli aumenti stabiliti dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico o da diversa Autorità preposta in futuro per legge. Nell'ipotesi in cui non dovessero essere più regolamentati per legge gli aumenti tariffari, la

pg. 26 di 31



CO.R.D.A.R VALSESLIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

tariffa fissa e i parametri monetari per il calcolo della tariffa variabile verranno aggiornati annualmente dal Gestore nella misura del 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istat.

DEPOSITO CAUZIONALE PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA PROCESSI BIOLOGICI

1. A garanzia del regolare pagamento dei servizi forniti dal Gestore all'Utente di cui al contratto d'Utenza e/o a copertura di eventuali danni causati dall'Utente e derivanti dal mancato rispetto delle norme del contratto, nonché derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento CO.R.D.A.R. VALSESIA e successive modifiche e integrazioni, del Regolamento ATO2 e successive modifiche e integrazioni, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, viene prestata dall'Utente apposita garanzia a mezzo fideiussione a prima richiesta scritta per l'importo massimo stabilito in contratto, emessa da Istituto Bancario di primaria importanza, o deposito cauzionale infruttifero di pari importo a mezzo versamento in denaro.
2. In caso di mancata consegna, entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto, della Polizza fideiussoria o del deposito cauzionale, CO.R.D.A.R. VALSESIA potrà risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e richiedere all'Utente una penale.
3. In caso di ritardato o mancato, anche parziale, pagamento delle fatture entro le scadenze previste e/o in caso di eventuali danni causati dall'Utente e derivanti dal mancato rispetto delle norme del contratto, nonché delle disposizioni del presente Regolamento CO.R.D.A.R. VALSESIA e s.m.i., del Regolamento ATO2 e s.m.i., del D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., CO.R.D.A.R. potrà escutere la fideiussione o trattenere definitivamente il deposito cauzionale, per l'importo dell'insolvenza.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente punto, l'Utente, entro trenta giorni dall'escussione, anche solo parziale, della fideiussione o dell'incameramento, anche solo parziale, del deposito cauzionale da parte di CO.R.D.A.R. VALSESIA, dovrà ricostituire la copertura fideiussoria o reintegrare il deposito cauzionale, pena la risoluzione da parte di CO.R.D.A.R. del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e la richiesta all'Utente di una penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

PENALITA' E SANZIONI

ART. 37 RECESSO ANTICIPATO DEL CONTRATTO PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA PROCESSI BIOLOGICI

L'Utente potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta a CO.R.D.A.R. VALSESIA a mezzo raccomandata a.r. da inviarsi con almeno sei mesi di preavviso. In tal caso, CO.R.D.A.R. potrà richiedere all'Utente una penale.

ART. 38 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

pg. 27 di 31



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

Il contratto di utenza si potrà risolvere di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. in una delle seguenti ipotesi, fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno:

1. inadempienza da parte dell'utente di anche una sola delle obbligazioni previste all'Allegato B;
2. qualora una delle Parti sia divenuta insolvente, sia stata posta in liquidazione o assoggettata a una procedura concorsuale.

ART. 39 SCARICHI VIETATI E RISARCIMENTO DANNI

1. L'Utente si impegna a rispettare i limiti di accettabilità qualitativi e quantitativi di cui al contratto, e a non effettuare lo scarico di acque reflue contenenti sostanze diverse da quelle indicate in contratto. L'Utente si impegna, altresì, a non scaricare soluzioni concentrate, sostanze infiammabili e/o esplosive, materiali inerti, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura (malte di cemento, oli, grassi, acque calde oltre 60°, ecc.), rifiuti solidi compresi quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana anche se trattati a mezzo di apparecchi trituratori che ne riducano la massa in particelle sottili.

2. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione, misti ad acque provenienti da usi domestici ed assimilabili, trattati mediante l'installazione di apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari, che ne riducano la massa in particelle sottili. Tale installazione deve essere preventivamente autorizzata dal CO.R.D.A.R. VALSESIA che effettua la verifica tecnica degli impianti di depurazione e delle reti fognarie al fine della ammissione dello scarico in fognatura.

3. La violazione delle obbligazioni di cui ai precedenti punti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e il risarcimento di qualsiasi danno subito, comporterà anche le conseguenze di cui all'Allegato B al presente regolamento.

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DI AREE ESTERNE

ART. 40 SCARICHI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO DI AREE ESTERNE

1. Le acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne come definite all'art. 3 del presente Regolamento, possono essere immesse nella pubblica rete fognaria. Tali acque di scarico devono essere conformi ai limiti di accettabilità previsti dalle norme di legge per gli scarichi in pubblica rete fognaria o prescritti in autorizzazione allo scarico in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nel rispetto del presente regolamento.

2. I titolari delle attività elencate all'art. 7 del Regolamento Regionale D.P.G.R. 20.02.2006 n. 1/R come modificato dal D.P.G.R. 02.08.2006 n. 7/R, qualora optino per lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne in pubblica fognatura, dovranno richiedere al Gestore l'allacciamento alla stessa e l'autorizzazione allo scarico, corredando la richiesta con il piano di prevenzione e gestione previsto dal Regolamento Regionale suddetto.

pg. 28 di 31



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

3. La domanda di autorizzazione allo scarico dovrà essere inoltrata al Gestore e dovrà contenere i seguenti dati:

- nome e cognome del richiedente;
- veste giuridica del richiedente: proprietario e/o amministratore e/o legale rappresentante o concessionario della proprietà interessata, residenza o domicilio se diverso dalla residenza;
- codice fiscale del richiedente;
- indicazione dei fabbricati interessati all'allacciamento alla rete, via e numero civico;
- codice utenza del pubblico acquedotto se disponibile
- altre specifiche integrazioni richieste dal Gestore.

4. Si dovrà allegare alla domanda quanto segue:

a) Piano di prevenzione e gestione contenente la seguente documentazione

a.1) Corografia generale della zona (in scala 1:2000), estesa ad un raggio di almeno 250 metri dal punto di immissione, con l'indicazione del fabbricato interessato;

a.2) Planimetria (in scala 1:200 o 1:500) e schemi grafici di dettaglio (in scala 1:50) riportanti:

- L'indicazione delle superfici scolanti con specificazione della relativa destinazione d'uso;
- L'indicazione delle ulteriori superfici sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
- I tracciati delle reti interne di raccolta ed immissione in fognatura delle acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti dalle superfici scolanti con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino all'immissione prevista nella pubblica fognatura. Dovranno altresì essere indicate le tubazioni destinate a convogliare le acque meteoriche ed il loro recapito finale;
- Profilo della/e tubazione/i di collegamento alla pubblica fognatura (dalle opere di stoccaggio e dagli impianti di trattamento all'interno della proprietà fino a quello di immissione, nonché dai pozzetti di raccolta all'interno della proprietà fino a quello di immissione), con indicazione della profondità rispetto al piano stradale, i materiali usati, i punti di controllo dell'immissione, ecc.;
- Particolari costruttivi (in scala 1:50) delle eventuali opere di stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio nonché dei sistemi ed impianti di trattamento utilizzati per la rimozione delle sostanze inquinanti presenti nelle stesse;

a.3) Relazione tecnica che illustri:

- Le attività svolte nell'insediamento;
- Le principali caratteristiche delle superfici scolanti;
- La potenziale caratterizzazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
- Il volume annuale e l'origine di approvvigionamento delle acque di lavaggio;
- Le modalità di raccolta, allontanamento, eventuale stoccaggio e trattamento previste;
- La valutazione del rendimento di rimozione degli inquinanti caratteristici conseguibili con la tipologia di trattamento adottata;
- Le considerazioni tecniche che hanno portato all'individuazione dei sistemi di trattamento adottati;
- Le caratteristiche dei punti di controllo e di immissione nella pubblica fognatura;
- Gli elementi conoscitivi necessari ad una compiuta valutazione della situazione in atto o prevista, nonché delle soluzioni strutturali o di gestione adottate o che si intendono adottare nelle aree sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi siano rischi di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio

a.4) Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione contenente:

pg. 29 di 31



CO.R.D.A.R. VALSESLIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

- Frequenza e modalità delle operazioni di pulizia e di lavaggio delle superfici scolanti;
- Procedure adottate per la prevenzione dell'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio;
- Procedure di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali;
- Modalità di formazione ed informazione del personale addetto.

b) Riferimento alla pratica di autorizzazione all'allacciamento.

c) Ricevuta del pagamento delle spese di istruttoria per il rilascio della autorizzazione allo scarico.

5. Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda CO.R.D.A.R. VALSESIA approverà il piano di prevenzione e gestione e contestualmente autorizzerà lo scarico. Il Gestore ha facoltà di richiedere elementi integrativi alla domanda; in tali casi, il decorso dei termini si ritiene sospeso e riprende non appena gli stessi vengono acquisiti.

6. I distributori di carburante rientranti in un programma di chiusura e smantellamento a termini dell'art. 3 commi 1 e 2 del D.Lgs. 11 febbraio 1998 n. 32 come modificato dal D.Lgs. 8 settembre 1999 n. 346 o suddetti a chiusura e smantellamento programmati a seguito di verifica comunale ai sensi dell'art. 8 della L.R. 14/2004 in quanto giudicati incompatibili con i disposti di cui agli artt. 7 e 8 della D.G.R. 20 dicembre 2004 n. 57-14407, saranno comunque soggetti alla presentazione del piano di prevenzione e gestione.

7. Per gli impianti di cui al comma precedente il Gestore può, a sua discrezione, e previa verifica di compatibilità idraulica della rete fognaria e di processo legato al trattamento di depurazione finale, concedere una proroga non superiore ad anni due all'installazione di vasche di prima pioggia, autorizzando temporaneamente l'immissione in fognatura dell'intero volume di acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio senza separazione e trattamento delle acque di prima pioggia. Decorsi i termini di proroga suddetti, qualora l'impianto non fosse nel frattempo stato ancora smantellato, il titolare dello stesso sarà comunque tenuto all'installazione dei sistemi di separazione e trattamento delle acque di prima pioggia richiesti dal Gestore, pena la revoca dell'autorizzazione allo scarico.

ART. 41 CALCOLO DELLA TARIFFA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE PER LE ACQUE DI PRIMA PIOGGIA.

1. Ai sensi del Regolamento Regionale D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R e s.m.i., CO.R.D.A.R. VALSESIA utilizza per il calcolo della tariffa di fognatura e depurazione per le acque di prima pioggia la seguente formula:

$$T = QF + (Cfd \times k \times A \times cp) \times [(Em \times S \times 0,005) + VL]$$

T = corrispettivo annuo da pagare da parte dell'utente in €

Calcolo del termine fisso

QF = quota fissa di accesso al servizio di fognatura e depurazione [15,00 €/anno per utenza] da adeguarsi in relazione agli aumenti di inflazione programmata.

Calcolo della tariffa

Cfd = tariffa di fognatura e depurazione (o somma delle due tariffe di fognatura e depurazione) per usi civili in €/m³, ai sensi della tariffazione del Servizio Idrico Integrato.

pg. 30 di 31



CO.R.D.A.R VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

k = coefficiente relativo all'attività produttiva riportato nella Tabella 1 dell'Allegato 2 del vigente Regolamento di fognatura e depurazione di A.T.O. n.2 Piemonte. La catalogazione delle attività è ripresa dall'Allegato 1 del D.Lgs. 59/05 integrato dalle attività previste dal D.P.G.R. 20 febbraio 2006 n. 1/R e s.m.i.

A = coefficiente relativo al tipo di pretrattamento, delle acque di prima pioggia, utilizzato dall'utente prima dello scarico in fognatura:

- Nessun tipo di separazione e pretrattamento delle acque di prima pioggia nei casi previsti dall'art. 21 commi 6 e 7 del presente regolamento A = 2
- Vasca di prima pioggia senza pretrattamento A = 1,5
- Vasca di prima pioggia con dissabbiatore A = 1,3
- Vasca di prima pioggia con dissabbiatore e separatore di olii e grassi A = 1,1
- Vasca di prima pioggia con dissabbiatore, separatore di olii e grassi e trattamento chimico fisico spinto (filtrazione su zeoliti, carboni attivi o altro, sistemi ad Ozono ecc.) o biologico A = 0,80

cp = coefficiente correttivo di piovosità (si basa sulla considerazione che in aree con piogge più frequenti le acque di prima pioggia avranno un carico inquinante minore).

A partire dal numero medio di giorni di pioggia all'anno, calcolato per ciascun Comune mediante metodologia di ragguagliamento partendo dai dati delle rete meteorologica regionale, si determina il valore di cp corrispondente individuato in Tabella 2 dell'Allegato 2 del vigente Regolamento di fognatura e depurazione di A.A.T.O. n.2 Piemonte.

Calcolo del termine volumetrico

Em = numero medio di eventi meteorici in un anno.

Si tratta del numero medio di eventi meteorici, come definiti dall'art. 6 comma 1 lettera d) del Regolamento regionale 1/R, calcolato per ciascun Comune mediante metodologia di ragguagliamento, partendo dai dati delle rete meteorologica regionale. La Tabella 2 dell'Allegato 2 del vigente Regolamento di fognatura e depurazione di A.A.T.O. n.2 Piemonte riporta il valore di Em per ciascun Comune dell'A.T.O. 2

S = superficie scolante, come definita dall'art. 6 comma 1 lettera f) del Regolamento regionale 1/R, espressa in m², salvo che nei casi in cui si applica A=2, nei quali per superficie scolante s'intende l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, indipendentemente dalle attività che vi si svolgono, con la sola esclusione delle aree verdi .

VL = volume di acqua di lavaggio, come definita dall'art. 6 comma 1 lettera c) del Regolamento regionale 1/R, scaricata in un anno, espressa in m³. Il dato è quello dichiarato nel Piano di Prevenzione e Gestione di cui all'art. 10 ed allegato A del Regolamento regionale 1/R. Tale valore non verrà conteggiato nei casi in cui l'Utente, collegato all'acquedotto, paghi già il corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione in misura pari al 100% dei consumi d'acquedotto.

0,005 = altezza in metri del battente di acqua di prima pioggia come definito dall'art. 6 comma 1 lettera b) del Regolamento regionale 1/R,

2. In sintesi, ogni attività avrà il suo valore annuo da versare al Gestore in funzione di:

1. Comune di ubicazione
2. Tipo di attività
3. Superficie scolante
4. Volume di lavaggio
5. Tipo di trattamento effettuato



CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.

Sede Amm.: Frazione Vintebbio – Regione Partite S.S. 299 – 13037 SERRAVALLE SESIA (VC) tel 0163.458063 fax 0163.459626

www.cordarvalsesia.it

Partita I.V.A. 01271960021 - Iscrizione C.C.I.A.A. 167856 – Capitale Sociale Euro 250.000



CO.R.D.A.R. VALSESIA SPA

SOCIETA' PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SERRAVALLE SESIA

REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA

E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE

E DEI RIFIUTI LIQUIDI

Approvato dal CdA nella seduta del 28 ottobre 2004
Ai sensi del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152
Ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258
Ai sensi della L. 179 del 31 luglio 2002

INDICE

CAPO I

Disciplina e gestione dei collettori fognari e dei depuratori.

- Art.1 RETE DI COLLETTAMENTO E IMPIANTI DI DEPURAZIONE CO.R.D.A.R. VALSESIA
- Art.2 ALLACCIAMENTO DELLE FOGNATURE COMUNALI AL COLLETTORE / DEPURATORE CO.R.D.A.R. VALSESIA
- Art.3 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E STIPULA DELLE CONVENZIONI
- Art.4 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA
- Art.5 AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO DEGLI SCARICHI DI "ACQUE REFLUE URBANE" NEL COLLETTORE CO.R.D.A.R. VALSESIA
- Art.6 AUTORIZZAZIONE ALL'ACCIAMENTO DEGLI SCARICHI "ACQUE REFLUE DOMESTICHE" DIRETTAMENTE NEL COLLETTORE CO.R.D.A.R. VALSESIA
- Art.7 PROPRIETA' E MANUTENZIONE DEI MANUFATTI DI ALLACCIAMENTO DI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI AL COLLETTORE CO.R.D.A.R. VALSESIA
- Art.8 MANUFATTI DI ALLACCIAMENTO DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE IN PUBBLICA FOGNATURA
- Art.9 OBBLIGO DI ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA
- Art.10 CONTROLLI DI IMPIANTI DI ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA
- Art.11 CONTROLLO E SORVEGLIANZA DEGLI ALLACCIAMENTI PRIVATI AL COLLETTORE CO.R.D.A.R. VALSESIA

- Art.12 ISPEZIONE DEL COLLETTORE CO.R.D.A.R. VALSESIA
- Art.13 DIRITTO DI PASSAGGIO PER L'ISPEZIONE DEI COLLETTORI CO.R.D.A.R. VALSESIA

CAPO II

Disciplina degli scarichi nel collettore CO.R.D.A.R. VALSESIA e nelle pubbliche fognature

- Art.14 CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI
- Art.15 SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE URBANE
- Art.16 MANUTENZIONE, PULIZIA E RIPARAZIONE DEI MANUFATTI DI ALLACCIAMENTO
- Art.17 ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA
- Art.18 SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CHE RISPETTANO I LIMITI DELLA TABELLA 3) ALLEGATO 5 DEL- D.L.vo 11/05/99 N° 152 E COLONNA 3 ALLEGATO 2 DEL REGOLAMENTO.
- Art.19 SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CHE RISPETTANO I LIMITI IN DEROGA FISSATI DALLA TABELLA CO.R.D.A.R. VALSESIA ALLEGATO 2 COLONNA 5.
- Art.20 SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CHE NON RISPETTANO LE TABELLE CO.R.D.A.R. VALSESIA
- Art.21 SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CON CONCENTRAZIONI DI INQUINANTI SUPERIORI A QUANTO PREVISTO DALLA TABELLA 5) DEL D.L.vo 11/05/199 N. 152.
- Art.22 SCARICHI DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO.

CAPO III

Controllo della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate nel collettore CO.R.D.A.R. VALSESIA

- Art.23 QUALIFICA DEGLI UFFICIALI E DEGLI AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA
- Art.24 ESECUZIONE DEI CONTROLLI SUGLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE
- Art.25 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI
- Art.26 PRELIEVO DI CAMPIONI
- Art.27 CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI
- Art.28 DISPOSIZIONI OPERATIVE

CAPO IV

Disciplina relativa ai conferimenti di "Rifiuti Liquidi" presso gli impianti CO.R.D.A.R. VALSESIA

- Art.29 TIPOLOGIE DEI RIFIUTI LIQUIDI CONFERIBILI
- Art.30 CONFERIMENTI DEI RIFIUTI LIQUIDI PRESSO GLI IMPIANTI CO.R.D.A.R. VALSESIA
- Art.31 DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PER I RIFIUTI LIQUIDI
- Art.32 TERMINI E MODALITA' DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI

Art.33 CAMPIONAMENTO DELLE SINGOLE PARTITE DI RIFIUTI LIQUIDI

Art.34 RESPONSABILITA' NEL CORSO DEI CONFERIMENTI DI RIFIUTI LIQUIDI

CAPO V

Contratti d'utenza

Art.35 CONTRATTO DI UTENZA PER LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Art.36 EFFETTUAZIONE DEI CONFERIMENTI DI RIFIUTI LIQUIDI

Art.37 PARAMETRI CONTRATTUALI

Art.38 INIZIO E DURATA DEL CONTRATTO DI UTENZA

Art.39 CONTROLLI DI QUALITA' DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

CAPO VI

Condizioni Economiche

Art.40 TARIFFE E CANONI PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

Art.41 CALCOLO DEL CANONE UTENZE INDUSTRIALI

Art.42 DEPOSITO CAUZIONALE PER SCARICHI INDUSTRIALI

Art.43 ADDEBITO E RISCOSSIONE DEI CANONI DI FOGNATURA E/O DEPURAZIONE

Art.44 RECESSIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

CAPO VII

Penalità e Sanzioni

Art.45 SOSPENSIONE E/O REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art.46 SCARICHI VIETATI

Art.47 CONFERIMENTI VIETATI

Art.48 RISARCIMENTO DEI DANNI

Art.49 ESECUZIONE FORZATA

CAPO VIII

Norme Transitorie e Finali

Art.50 INTERRUZIONI TEMPORANEE DEI SERVIZI DI FOGNATURA E/O DEPURAZIONE

Art.51 ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art.52 SOSTITUZIONE REGOLAMENTO PRECEDENTE ED ELENCO DEGLI ALLEGATI AL REGOLAMENTO

ART.1 RETE DI COLLETTAMENTO E IMPIANTI DI DEPURAZIONE CO.R.D.A.R. VALSESIA

Il presente Regolamento disciplina l'uso dei collettori fognari e/o dei relativi impianti di depurazione realizzati e/o gestiti dal CO.R.D.A.R. VALSESIA o da concessionari legittimati e l'uso delle reti fognarie comunali gestite dal CO.R.D.A.R. VALSESIA, conformemente alle disposizioni previste dalla Legge n°36/94, del D.Lgs.152/99 e 258/2000.

Per usufruire dei servizi di collettamento degli scarichi e/o del servizio di depurazione, i Comuni che hanno conferito il Servizio Idrico Integrato al CO.R.D.A.R. VALSESIA e/o i singoli Utenti devono rispettare le norme contenute nel presente Regolamento.

I Comuni che hanno conferito il Servizio Idrico Integrato rimangono proprietari delle installazioni di allontanamento e di trattamento delle acque. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA provvede alla loro costruzione, alla loro manutenzione e al loro regolare funzionamento.

Nel presente Regolamento si intende per rete o collettore CO.R.D.A.R. Valsesia l'insieme delle infrastrutture fognarie di esclusiva proprietà di CO.R.D.A.R. Valsesia, per fognature pubbliche gli impianti gestiti da CO.R.D.A.R. Valsesia e di proprietà comunale.

ART. 2 ALLACCIAMENTO DELLE FOGNATURE COMUNALI AL COLLETTORE/ DEPURATORE CO.R.D.A.R. VALSESIA

La rete di collettamento CO.R.D.A.R. VALSESIA è dimensionata per raccogliere e smaltire le "acque reflue urbane" di alcuni Comuni Soci nonché le acque reflue prodotte dagli scarichi industriali.

Eccezionalmente, potranno essere direttamente allacciati anche gli scarichi di acque reflue domestiche di cui ai successivi articoli.

La somma delle portate di acque reflue urbane che ogni Comune potrà riversare nelle canalizzazioni CO.R.D.A.R. VALSESIA non potrà superare il limite riportato nell'**allegato 1**.

Le portate effettivamente riversate da ogni Comune nelle canalizzazioni potranno essere verificate e misurate dal CO.R.D.A.R. VALSESIA.

Entro i limiti della sua effettiva potenzialità, il CO.R.D.A.R. VALSESIA potrà accogliere presso il proprio depuratore, se autorizzati, conferimenti diretti di "rifiuti liquidi" compatibili con il ciclo di depurazione della linea acque o fanghi.

ART. 3 RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E STIPULA DELLE CONVENZIONI.

Le autorizzazioni allo scarico di acque reflue presso il CO.RD.A.R. VALSESIA o al conferimento di rifiuti liquidi o allo scarico di acque reflue urbane presso qualsiasi fognatura pubblica, sono rilasciate dal Direttore o da un suo delegato.

Le Convenzioni di Utenza, gli atti amministrativi, i certificati, le attestazioni concernenti fatti o situazioni disciplinate dal presente Regolamento sono sottoscritte, per il CO.R.D.A.R. VALSESIA dal Direttore o da un suo delegato.

ART. 4 AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Nessun lavoro può essere iniziato senza l'autorizzazione del CO.R.D.A.R. VALSESIA. Prima di costruire o di modificare il suo impianto privato e raccordarlo ad un collettore gestito da CO.R.D.A.R. VALSESIA, il proprietario presenta domanda scritta di autorizzazione firmata da lui o da un suo rappresentante, secondo la modulistica predisposta e precisamente:

1. planimetria generale della zona in scala 1:2000, estesa ad un raggio di almeno 250m dal punto di immissione, con precisa indicazione delle fognature comunali esistenti (e dei nuovi tratti eventualmente previsti in progetto) e/o del collettore CO.R.D.A.R. VALSESIA;
2. planimetria in scala 1:200 o 1:500, riportante l'esatta posizione del fabbricato da allacciare, nonché tracciati delle tubazioni delle acque reflue con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato

sino all'immissione prevista nel collettore CO.R.D.A.R. VALSESIA e/o nelle fognature comunali. Dovranno altresì essere indicate le tubazioni destinate a convogliare le acque meteoriche con il loro recapito finale in caso di allaccio diretto della fognatura privata al collettore CO.R.D.A.R. VALSESIA.

3. Solo nel caso di allaccio diretto al collettore CO.R.D.A.R. VALSESIA, il profilo del tratto fognario di collegamento al CO.R.D.A.R. VALSESIA con relative pendenze dal pozzetto di raccolta all'interno della proprietà fino al pozzetto di possibile immissione, indicando la profondità rispetto al piano stradale, i materiali usati, ecc.
4. Particolari in scala 1:50 del previsto pozzetto di collegamento alla fognatura comunale e/o al collettore CO.R.D.A.R. VALSESIA e dell'ultimo pozzetto di ispezione munito di sifone, all'interno della proprietà. Ricevuta del pagamento di € 120,00 +IVA 10% a titolo di contributo per spese di istruttoria.
5. CO.R.D.A.R. Valsesia può chiedere il versamento di una cauzione pari a 300 EURO, da svincolare al termine dei lavori, previa verifica della corretta esecuzione di lavori e ripristini. La cauzione può essere richiesta nei casi in cui i lavori interessino un'area pubblica e dunque sia previsto il ripristino dello stato dei luoghi.

A fine lavori il proprietario è tenuto ad avvisare il CO.R.D.A.R. VALSESIA prima del rinterro. Il CO.R.D.A.R. VALSESIA può procedere al controllo della buona esecuzione dei lavori e della perfetta separazione delle acque e ai rilievi della situazione.

Se il proprietario non rispetta le condizioni richieste dal CO.R.D.A.R. VALSESIA, lo scavo sarà aperto nuovamente a sue spese.

Un esemplare della pianta di esecuzione, con tutte le indicazioni, aggiornato e completo delle quote di riferimento, è consegnato al CO.R.D.A.R. VALSESIA.

Con la presentazione della domanda si intende accettato e riconosciuto il presente Regolamento e di concerto il Regolamento di Utenza per l'erogazione del servizio idrico integrato approvato dall'Autorità d'Ambito.

ART. 5 AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO DEGLI SCARICHI DI "ACQUE REFLUE URBANE" NEL COLLETTORE CO.R.D.A.R. VALSESIA

Al collettore CO.R.D.A.R. VALSESIA possono essere allacciate tutte le fognature comunali dei Comuni Soci, ove tecnicamente possibile.

Le autorizzazioni allo scarico delle fognature comunali nel collettore CO.R.D.A.R. VALSESIA o in qualsiasi fognatura pubblica, sono concesse a tempo indeterminato nel presupposto che la situazione riportata negli allegati tecnici e accertata al momento del rilascio non muti nel tempo.

Le immissioni potranno essere sospese e/o limitate quando, per ragioni tecniche o di emergenza, sia necessario provvedere ad interrompere il funzionamento di un ramo di canalizzazioni del CO.R.D.A.R. VALSESIA e/o di tutto o di parte dell'impianto di depurazione.

Le immissioni potranno altresì essere sospese o vietate quando risultassero non conformi a quanto prescritto dall'autorizzazione.

ART. 6 AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE DIRETTAMENTE NEL COLLETTORE CO.R.D.A.R. VALSESIA

Di norma, solamente gli scarichi delle acque reflue urbane ed industriali possono essere allacciati direttamente ai collettori fognari del CO.R.D.A.R. VALSESIA.

Qualora ricorrano particolari circostanze (inesistenza di fognature comunali e/o di possibilità alternative), il CO.R.D.A.R. VALSESIA potrà rilasciare apposita autorizzazione all'immissione diretta di detti scarichi domestici nei propri collettori.

L'autorizzazione all'allacciamento, dovrà essere richiesta secondo la modulistica predisposta da CO.R.D.A.R. VALSESIA

L'autorizzazione all'allacciamento diretto delle acque domestiche nel collettore CO.R.D.A.R. VALSESIA viene rilasciata a tempo indefinito.

Al fine di limitare il numero degli allacciamenti al collettore CO.R.D.A.R. VALSESIA laddove tecnicamente possibile, è fatto obbligo agli utenti civili di riunire le ramificazioni delle fognature private in un unico pozzetto di scarico e d'ispezione

Qualora, per qualsiasi ragione, si verificassero inconvenienti nel collettore CO.R.D.A.R. VALSESIA che richiedessero temporanee interruzioni delle immissioni da parte dei privati, il CO.R.D.A.R. VALSESIA potrà sospendere lo scarico per le necessarie riparazioni, senza che da parte degli Utenti possa essere preteso alcun risarcimento.

Il CO.R.D.A.R. VALSESIA potrà richiedere la fornitura e l'installazione di idoneo strumento di misura della portata prima dell'allacciamento al collettore CO.R.D.A.R. VALSESIA a cura ed onere dell'Utente.

ART. 7 PROPRIETA' E MANUTENZIONE DEI MANUFATTI DI ALLACCIAMENTO DI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI AL COLLETTORE CO.R.D.A.R. VALSESIA

La costruzione delle opere necessarie per realizzare l'allacciamento è interamente a carico dei richiedenti e dovrà essere conforme al progetto presentato e/o autorizzato dal CO.R.D.A.R. VALSESIA.

Prima dell'inizio dei lavori di allacciamento il richiedente deve inviare al CO.R.D.A.R. VALSESIA apposita comunicazione, ottemperando alle prescrizioni richiestegli anche in corso d'opera.

La proprietà dei manufatti necessari all'allacciamento resta del richiedente.

Sono altresì a carico del richiedente la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni opera derivante dall'adempimento di successive disposizioni o prescrizioni richieste dal CO.R.D.A.R. VALSESIA.

Pena la revoca dell'autorizzazione allo scarico, il richiedente ha l'obbligo di consentire ed agevolare in qualsiasi momento l'attività ispettiva del personale incaricato dal CO.R.D.A.R. VALSESIA.

ART. 8 MANUFATTI DI ALLACCIAMENTO DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE IN PUBBLICA FOGNATURA

Gli impianti privati sono costituiti dall'insieme delle canalizzazioni e installazioni, allacciati una proprietà agli impianti pubblici. Eventuali impianti di pretrattamento (fossa biologica, ecc.) fanno parte degli impianti privati.

Di norma, ogni proprietà è allacciata ai collettori pubblici con allaccio indipendente.

Tuttavia il CO.R.D.A.R. VALSESIA, nell'ambito di circostanze eccezionali che determinano l'impossibilità di allaccio diretto, può valutare la possibilità di utilizzare tratti di rete preesistenti (in uso e non in uso) di soggetti privati confinanti con l'utente che ha richiesto l'allaccio alla rete fognaria, previa verifica di idoneità idraulica e consenso del soggetto privato proprietario del tratto interessato. In alternativa, il CO.R.D.A.R. Valsesia può provvedere alla posa di altra tubazione sul terreno del soggetto privato confinante, con costituzione di servitù di attraversamento, previo consenso dei soggetti interessati e riconoscimento di giusto indennizzo da corrispondere a cura del soggetto richiedente l'allaccio.

Gli impianti privati, anche situati sul suolo pubblico appartengono al proprietario; il proprietario ne assicura a proprie spese la costruzione, la manutenzione e il funzionamento regolare. Il proprietario è responsabile delle opere che gli appartengono.

Allorché la costruzione o la manutenzione di un impianto privato necessiti di lavori di scavo sul suolo pubblico, il proprietario deve preventivamente ottenere l'autorizzazione dall'Autorità competente.

Gli impianti privati sono costruiti nel rispetto delle prescrizioni tecniche del presente regolamento di fognatura, CO.R.D.A.R. Valsesia può dettare delle regole complementari.

Il richiedente è responsabile della regolare esecuzione dei lavori non eseguiti da CO.R.D.A.R. Valsesia e degli eventuali danni causati alla condotta fognaria principale.

In caso vengano provocati danni, il richiedente dovrà dare immediato avviso all'ufficio tecnico che disporrà il ripristino e le riparazioni del caso addebitandone i costi.

Il CO.R.D.A.R. VALSESIA non ha responsabilità per gli inconvenienti o i danni risultanti da lavori eseguiti sugli impianti pubblici (riflussi di acqua o aria, interruzione di flusso, perturbazione nella circolazione dei veicoli e pedoni) qualora siano eseguiti senza violazioni gravi delle regole dell'arte.

ART. 9 OBBLIGO DI ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Le acque reflue usate e le acque chiare degli edifici e le acque suscettibili di essere raccordate a un impianto pubblico devono essere condotte a un punto di raccordo fissato da CO.R.D.A.R. VALSESIA.

E' fatto obbligo ai cittadini di allacciarsi, a loro spese, alla rete di fognatura comunale, sotto la gestione CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., qualora le rispettive abitazioni siano comprese nel raggio di 100 m dalla predetta rete, anche attraverso fondi privati. Il contributo fisso per singolo allaccio è previsto in 120 EURO esclusa IVA (10%).

ART. 10 CONTROLLI DI IMPIANTI DI ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Il CO.R.D.A.R. VALSESIA fissa il termine temporale e le altre modalità di raccordo all'Impianto pubblico; può procedere al controllo delle installazioni prima del rinterro della trincea e può eseguire, a carico del proprietario, delle prove di tenuta o di controllo dell'allacciamento.

Il CO.R.D.A.R. VALSESIA deve poter accedere in ogni condizione agli impianti privati per effettuare verifiche. In caso di difetti debitamente constatati, ne ordina la riparazione o se necessario la dismissione, il tutto a carico del proprietario (beneficiario) e nel termine temporale che sarà fissato. In caso di non esecuzione, il CO.R.D.A.R. VALSESIA può fare eseguire i lavori di messa in conformità a spese del proprietario.

ART. 11 CONTROLLO E SORVEGLIANZA DEGLI ALLACCIAMENTI PRIVATI AL COLLETTORE CO.R.D.A.R. VALSESIA

Tutti i lavori inerenti la costruzione, manutenzione e riparazione degli allacciamenti privati dovranno essere autorizzati dal CO.R.D.A.R. VALSESIA, che potrà disporre controlli ed ispezioni nei modi e nei termini più opportuni.

I titolari degli scarichi dovranno altresì munirsi di tutte le altre autorizzazioni necessarie (autorizzazioni edilizie, occupazioni aree private o pubbliche, ecc.....)

ART. 12 ISPEZIONE DEL COLLETTORE CO.R.D.A.R. VALSESIA

Il CO.R.D.A.R. VALSESIA può disporre in ogni momento le ispezioni dei propri collettori, anche mediante l'uso di telecamere a circuito chiuso, rilevando tutte quelle circostanze da cui possa derivare un danno alle proprie fognature, al depuratore e/o a terzi.

ART. 13 DIRITTO DI PASSAGGIO PER L'ISPEZIONE DEI COLLETTORI CO.R.D.A.R. VALSESIA

Salvo diversa soluzione adottata in corso di costruzione, le aree attraversate dai collettori CO.R.D.A.R. VALSESIA sono vincolate a servitù per una fascia di 5 metri a cavallo delle tubazioni fino a quando queste resteranno in esercizio.

Entro tale fascia, il CO.R.D.A.R. VALSESIA, con un semplice obbligo di preavviso al proprietario, ha il diritto di effettuare, in qualsiasi stagione, condotti sotterranei di qualsiasi specie, pozzetti di ispezione, lavori di manutenzione, riparazioni e/o rifacimenti dei collettori già realizzati.

Il personale incaricato dal CO.R.D.A.R. VALSESIA ha il diritto di accedere e passare in qualsiasi momento sulla superficie asservita (sia a piedi che con mezzi di trasporto) per ispezioni, verifiche e manutenzioni.

Gli eventuali danni arrecati alle coltivazioni, piantagioni e/o frutti pendenti durante l'esecuzione dei lavori, sono equamente risarciti al concedente entro 90 giorni dall'avvenuta occupazione.

Salvo specifica autorizzazione del CO.R.D.A.R. VALSESIA, nella fascia di rispetto, il proprietario del terreno non può realizzare o lasciar realizzare costruzioni o altri impedimenti che possano menomare od ostacolare l'esercizio della servitù, né modificare i profili del terreno in modo tale da mettere in pericolo la canalizzazione CO.R.D.A.R. VALSESIA e/o da occultare/ostuire i pozzetti di ispezione.

CAPO II

Disciplina degli scarichi nei collettori CO.R.D.A.R. VALSESIA e nelle pubbliche fognature

ART. 14 CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI.

Ai sensi dell'art. 2 del D.L.vo 11/05/99 n° 152, gli scarichi immissibili nei collettori CO.R.D.A.R. VALSESIA e nelle fognature pubbliche possono derivare da:

1. Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
2. Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
3. Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; sono assimilabili alle acque reflue domestiche quelle acque che presentano caratteristiche qualitative conformi all'allegato 3 della L.R. 13/90;
4. Acque meteoriche di dilavamento: acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua o non ancora raccolte in invasi o cisterne.

ART. 15 SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED URBANE.

Rientrano in questa categoria gli scarichi di acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e/o dalle piccole fognature recapitanti nei collettori CO.R.D.A.R. VALSESIA.

Lo scarico diretto nei collettori CO.R.D.A.R. VALSESIA delle acque reflue urbane è ammesso alle condizioni indicate nel presente regolamento.

ART. 16 MANUTENZIONE, PULIZIA E RIPARAZIONE DEI MANUFATTI DI ALLACCIAMENTO

I lavori di manutenzione della sola condotta principale saranno a carico di CO.R.D.A.R. Valsesia mentre tutte le operazioni di manutenzione delle deviazioni dalla condotta principale saranno a carico degli utenti.

La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere di allacciamento, ubicate in proprietà sia pubblica che privata, sono a carico degli utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedervi a propria cura e spese.

Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dalle norme, anche del presente regolamento, dei manufatti di allacciamento ubicati in suolo privato.

E' facoltà del CO.R.D.A.R. VALSESIA emettere ordinanza nei confronti degli utenti per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione trascorso il quale provvede d'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi e/o irrogando le sanzioni previste.

ART. 17 ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

L'allaccio deve avvenire nella zona più vicina alla rete comunale: a confine della proprietà devono essere predisposti appositi pozzetti d'ispezione.

L'allacciamento deve avvenire per immobile, ove tecnicamente possibile con tubazione separata per acque nere e acque chiare: qualora la rete comunale non fosse ancora sdoppiata, in presenza di un'unica tubazione di tipo misto, le due tubazioni dovranno essere allacciate, provvisoriamente, in un solo punto; CO.R.D.A.R. VALSESIA può valutare eventuali deroghe. Se le condizioni idrogeologiche lo consentono, le acque chiare devono essere evacuate in corpi idrici superficiali attraverso reti o impianti pubblici o privati.

Qualora gli apparecchi di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie ad evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione nella fognatura.

In particolare, quanto le acque di scarico degli apparecchi o locali non possono defluire per caduta naturale, esse devono essere sollevate alla fognatura stradale mediante pompe, la cui condotta di mandata deve essere disposta in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione del collettore recipiente.

L'impianti di sollevamento deve essere dotati di un sistema di avviamento e arresto automatico e di un sistema di allarme che entri in azione in caso di mancato funzionamento.

L'immissione nella fognature recipiente deve sempre avvenire a gravità, pertanto all'interno della proprietà dovrà essere predisposto un pozzetto di rilascio (rottura) del fluido in pressione.

Nei Comuni non direttamente collegati al collettore CO.R.D.A.R., o ad un sistema centralizzato di depurazione, o per motivi di comprovata necessità, la società CO.R.D.A.R. può richiedere un pretrattamento mediante Fossa Imhoff prima dell'immissione in rete fognaria.

ART. 18 SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CHE RISPETTANO I LIMITI DELLA TABELLA 3) ALLEGATA AL D.L.VO 11/05/99 N° 152 E COLONNA 3 ALLEGATO 2 DEL REGOLAMENTO.

Gli scarichi di acque reflue industriali aventi come recapito finale un collettore CO.R.D.A.R. VALSESIA o una pubblica fognatura funzionalmente collegata al depuratore CO.R.D.A.R. VALSESIA sono ammessi nel rispetto dei limiti della tab. 3) allegato 5 del D.L.vo 152/99.

A tal fine l'Utente deve presentare apposita istanza di autorizzazione in conformità all'allegato 4-Fac simile domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali.

L'Utente è altresì tenuto a segnalare tempestivamente ogni variazione che possa modificare lo scarico e/o l'autorizzazione (modificazioni dello scarico, variazioni nella titolarità dell'insediamento, ecc.....).

Le acque di raffreddamento nonché quelle di condizionamento, umidificazione, vaporizzo e simili, sono assimilabili agli scarichi di acque reflue domestiche quando non superano i limiti di cui alla Tab. 3) allegata alla Legge Regionale n° 13/90 e successive modificazioni ed integrazioni; solo in tal caso, l'autorizzazione all'allacciamento va richiesta al Comune in cui ha sede l'insediamento.

L'autorizzazione degli scarichi di acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 45 comma 7 D.Lvo 152/99, ha la durata di 4 anni dalla data del rilascio; un anno prima della scadenza, il titolare dell'insediamento ne deve richiedere il rinnovo, presentando la relativa documentazione aggiornata.

Le attività di verifica ed ispezione degli scarichi delle acque industriali sono effettuate dal CO.R.D.A.R. VALSESIA con il personale incaricato.

Per consentire i controlli, ogni scarico di acque reflue industriali deve essere dotato di un idoneo pozzetto per prelievo di campioni, accessibile dall'interno o dall'esterno dell'insediamento e posto prima dell'immissione nel collettore CO.R.D.A.R. VALSESIA o nella pubblica fognatura, realizzato secondo le indicazioni del CORDAR VALSESIA.

I pozzetti di cui ai precedenti punti dovranno essere realizzati a cura e spese dell'Utente, nei tempi prescritti dal CO.R.D.A.R. VALSESIA.

Il CO.R.D.A.R. VALSESIA ha la facoltà di effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e può accertare, in ogni momento, le condizioni che danno luogo alla formazione

degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.

Il CO.R.D.A.R. VALSESIA su tutti gli scarichi industriali di rilievo, in termini di qualità e quantità, impone all'Utente l'installazione del telecontrollo, dove l'apparecchio sarà a carico del Consorzio, mentre tutti gli accessori di allaccio restano a carico dell'Utente che si impegna entro 30 gg a fornire tali accessori come da prescrizioni CO.R.D.A.R. VALSESIA per l'installazione del telecontrollo.

Il titolare di scarichi di acque reflue industriali deve predisporre, a sua cura e spese, un idoneo sistema per la misura della quantità dello scarico.

Tale sistema dovrà essere preventivamente autorizzato dal CO.R.D.A.R. VALSESIA che, solo in caso di problemi particolari (scarichi di entità ridotta, mancanza di spazio, problemi igienici, ecc.....), potrà autorizzare sistemi alternativi di misura.

Gli strumenti di misura devono essere sigillabili ed accessibili da parte del personale incaricato dal CO.R.D.A.R. VALSESIA.

L'Utente è responsabile del regolare funzionamento dello strumento ed è tenuto a segnalare, immediatamente, ogni anomalia che dovesse capitare a detto strumento.

Qualora l'autorizzazione allo scarico venisse revocata, l'Utente non potrà più scaricare i propri reflui; il rilascio della nuova autorizzazione sarà subordinato alla presentazione di formale richiesta la quale, oltre alla normale documentazione, dovrà riportare le soluzioni adottate per rimuovere le cause che avevano originato il provvedimento di revoca.

ART 19 SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CHE RISPETTANO I LIMITI IN DEROGA FISSATI DALLA TABELLA CO.R.D.A.R. VALSESIA allegato 2 colonna 5.

Ricadono in questa categoria gli scarichi di acque reflue industriali con recapito finale nei collettori CO.R.D.A.R. VALSESIA o nelle pubbliche fognature funzionalmente collegate ad impianti di depurazione con capacità depurativa in grado di trattare liquami con un elevato carico inquinante.

Detti scarichi devono essere esplicitamente autorizzati dal CO.R.D.A.R. VALSESIA.

Per tali utenze deve essere presentata apposita istanza nel rispetto dell'allegato 2).

L'atto autorizzativo ha una durata di 4 anni; almeno 12 mesi prima della scadenza, l'Utente deve richiedere il rinnovo presentando la relativa documentazione aggiornata.

Per detti scarichi valgono integralmente le norme relative al controllo della qualità degli scarichi di cui al precedente art. 25 e/o art.40 del presente Regolamento.

In caso di effettiva impossibilità di garantire il proprio servizio di depurazione, il CO.R.D.A.R. VALSESIA potrà chiedere la riduzione del carico inquinante, concordando col titolare dell'insediamento un congruo termine per l'adeguamento degli impianti di trattamento dei suddetti scarichi.

ART. 20 SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CHE NON RISPETTANO LE "TABELLE CO.R.D.A.R. VALSESIA".

Gli scarichi di acque reflue industriali che non rispettano le "Tabelle CO.R.D.A.R. VALSESIA" indicate nell'allegato 2) colonna 5 al presente Regolamento sono vietati.

In casi assolutamente eccezionali, il CO.R.D.A.R. VALSESIA potrà autorizzare esplicitamente detti scarichi, a condizione che l'impianto di depurazione terminale siano in grado di trattare detti liquami in sicurezza e senza pericoli di scompensi al ciclo di depurazione.

Le autorizzazioni di detti scarichi hanno validità di 1 anno, ma possono essere sospesi o revocati in qualsiasi momento, qualora l'impianto di depurazione non garantisca un adeguato trattamento.

Con l'autorizzazione allo scarico e con la conseguente convenzione di utenza, vengono stabilite le tariffe aggiuntive che saranno applicate dal CO.R.D.A.R. VALSESIA per il trattamento dei suddetti reflui.

ART. 21 SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CON CONCENTRAZIONI DI INQUINANTI SUPERIORI A QUANTO PREVISTO DALLA TABELLA 5) DEL D. L.vo 11/05/99 N° 152.

Gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili in concentrazioni superiori a quanto previsto dalla tabella 5) del D.L.vo 11/05/99 n° 152 non possono essere autorizzati e pertanto sono sempre vietati.

ART. 22 SCARICHI DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO.

Le acque inquinate, tali da contaminare i corpi idrici in cui potrebbero essere scaricate, devono essere allacciate a un impianto di depurazione centrale. Nelle zone munite di fognature separate, le altre acque (non inquinate) non devono essere convogliate all'impianto centrale e sono definite "acque chiare".

Più precisamente, sono definite acque chiare:

1. le acque delle fontane ad eccezione delle aree mercatali (pesce, ecc.);
2. le acque di raffreddamento e quelle utilizzate per le pompe di calore;
3. le acque di drenaggio;
4. le acque di pioggia provenienti da superfici impermeabili, tetti, terrazze, strade, ecc.;
5. le acque di svuotamento piscine;
6. le acque sorgive

Il CO.R.D.A.R. VALSESIA può imporre delle misure di contenimento al fine di diminuirne le portate di piena.

Le acque meteoriche di dilavamento dei pavimenti/piazzali e/o quelle dei tetti, non devono essere scaricate nel collettore CO.R.D.A.R. VALSESIA salvo espressa autorizzazione in deroga rilasciata dal CO.R.D.A.R. VALSESIA per comprovate esigenze.

CAPO III

Controllo della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate nel collettore CO.R.D.A.R. VALSESIA

ART. 23 QUALIFICA DEGLI UFFICIALI E DEGLI AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA.

Ai sensi del comma 3 dell'art.57 del Codice di Procedura Penale, agli addetti che effettuano le attività ispettive previste dall'art.49 del D.L.vo 152/99 può essere riconosciuta la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria.

La qualifica di Ufficiale o di Agente di Polizia Giudiziaria permane esclusivamente nei limiti del servizio effettuato, fintantoché sono esercitate le attività ispettive.

ART. 24 ESECUZIONE DEI CONTROLLI SUGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE.

Le verifiche sulla qualità e quantità degli scarichi allacciati al collettore CO.R.D.A.R. VALSESIA o alle fognature comunali funzionalmente collegate ai relativi depuratori sono effettuate in esecuzione di apposito programma, ferma restando la possibilità di altre ed ulteriori verifiche urgenti effettuabili in qualsiasi momento e/o circostanza.

Il programma di controllo viene formulato tenendo conto dell'indice di pericolosità e/o dei volumi delle acque scaricate e/o della variabilità dei dati controllati.

Sono possibili controlli periodici per accertare specificatamente i volumi scaricati.

Quando gli insediamenti sono dotati di prelievi idrici autonomi, le verifiche possono essere estese anche ai sistemi di misurazione.

I titolari degli scarichi sono tenuti a facilitare, in ogni modo possibile, le operazioni di controllo della quantità e della qualità dell'acqua prelevata e di quella scaricata, nonché della funzionalità delle reti fognarie interne allo stabilimento.

ART. 25 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ISPEZIONI.

Il personale del CO.R.D.A.R. VALSESIA incaricato del controllo deve sempre qualificarsi chiedendo immediatamente l'assistenza del Responsabile dell'insediamento (o di persona da esso incaricata), per poter accedere all'ultimo punto accessibile prima dell'immissione delle acque reflue in pubblica fognatura.

In caso di indisponibilità e/o di prolungato ritardo (oltre 10 minuti) nella fornitura dell'assistenza richiesta, il personale incaricato procederà comunque all'ispezione, menzionando il fatto nella relazione di sopralluogo e nell'eventuale verbale di prelievo.

Per tutta la durata della verifica, il responsabile degli scarichi dell'insediamento (o chi per esso) non deve mutare le condizioni operative ordinarie che danno luogo alla formazione degli scarichi.

Dopo aver preso visione dell'esistenza (o meno) di scarichi in corso e dopo aver effettuato l'eventuale campionamento, l'incaricato del CO.R.D.A.R. VALSESIA potrà procedere alla verifica dei flussi interni e dei processi che coinvolgono l'utilizzo dell'acqua; compilerà quindi il relativo verbale (in duplice copia), sul quale la Ditta può riportare le proprie dichiarazioni.

Copia del verbale, sottoscritto dai presenti al prelievo, viene rilasciata al titolare dell'insediamento ispezionato.

ART. 26 PRELIEVO CAMPIONI.

I campionamenti vengono di norma effettuati secondo le modalità di prelievo definite dall'IRSA-CNR.

La tipologia dello scarico verificato ed il tipo di campionamento adottato devono essere chiaramente indicati sul verbale di prelievo campioni.

Ciascun campione consiste in un prelievo di almeno quattro litri.

Qualora per motivi tecnici si debba procedere alla formazione del campione con aliquote di volume unitario minore, le modalità di prelievo e le motivazioni della medesima debbono essere riportate dettagliatamente sul verbale di prelievo.

Il campione opportunamente omogeneizzato, viene suddiviso in due contenitori individuati dalle lettere "X" e "Y", che vengono immediatamente sigillati e contrassegnati da etichetta numerata e firmata dagli Ispettori del CO.R.D.A.R. VALSESIA e dall'incaricato dell'insediamento presente al prelievo.

Il contenitore contrassegnato dall'etichetta "Y" verrà trattenuto dalla Ditta, con relativa copia verbale; quello contrassegnato dalla lettera "X" pure corredato della copia verbale verrà recapitato al laboratorio Analisi del CO.R.D.A.R. VALSESIA.

La Ditta potrà far analizzare a proprie spese il refluo contenuto nel contenitore contrassegnato dall'etichetta "Y", inviandolo presso un laboratorio chimico diverso rispetto al CO.R.D.A.R. VALSESIA entro il giorno lavorativo successivo a quello del campionamento e conservandolo in frigorifero a +4°C fino alla consegna al laboratorio.

Nel caso di prelievo di campioni conoscitivi (cioè non validi al fine della tariffazione), il CO.R.D.A.R. VALSESIA potrà utilizzare metodologie di campionamento diverse, da definirsi caso per caso in funzione delle modalità di scarico, recapitando i contenitori dei campioni ad un proprio laboratorio con relativa copia/verbale.

Le modalità di prelievo adottate dovranno essere comunque indicate sul verbale.

Al fine del calcolo della tariffa verranno valutate solo le analisi svolte presso il laboratorio interno CO.R.D.A.R. e le controanalisi fatte eseguire dalle ditte presso laboratori ARPA e, in caso di risultati sensibilmente difformi, si considererà la media tra i risultati analitici ottenuti dai due differenti laboratori.

ART. 27 CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI.

Dal momento del prelievo e sino alla consegna al Laboratorio CO.R.D.A.R. VALSESIA (o ad altro Laboratorio), i campioni vanno conservati, refrigerati a +4°C.

Qualunque tipo di incidente occorso ai campioni durante le fasi di trasporto e/o di deposito sarà riportato sul verbale di prelievo ovvero riportato su specifico rapporto.

ART. 28 DISPOSIZIONI OPERATIVE.

L'adeguamento delle disposizioni operative relative all'effettuazione dei sopralluoghi ed al prelievo di campioni di controllo nonché eventuali nuove disposizioni normative (sia nazionali che locali) o direttive della Procura della Repubblica nella materia in questione, vengono realizzate tramite apposite procedure interne e/o ordini di servizio emanati dal CO.R.D.A.R. VALSESIA.

CAPO IV

Disciplina relativa ai conferimenti dei "Rifiuti Liquidi" presso l'impianto CO.R.D.A.R. VALSESIA.

ART. 29 TIPOLOGIE DEI RIFIUTI LIQUIDI CONFERIBILI.

Possono essere conferiti tramite autobotti/autocisterne/autospurghi per il trattamento presso l'impianto di depurazione CO.R.D.A.R. VALSESIA, i rifiuti liquidi aventi le caratteristiche quali-quantitative di cui agli articoli 18,19,20 del presente regolamento classificabili con C.E.R. (codice europeo rifiuti) compatibili con le disposizioni interne e con l'Autorizzazione Provinciale rilasciata al CO.R.D.A.R. VALSESIA per ogni singolo impianto di depurazione.

ART. 30 CONFERIMENTI DI RIFIUTI LIQUIDI PRESSO GLI IMPIANTI CO.R.D.A.R. VALSESIA.

Il conferimento dei Rifiuti Liquidi presso gli impianti CO.R.D.A.R. VALSESIA può essere effettuato unicamente da Ditte in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti
- 2) Convenzione annuale d'utenza con il CO.R.D.A.R. VALSESIA o autorizzazione;
- 3) Consenso rilasciato dal Responsabile del processo di depurazione;
- 4) Ai soggetti conferenti in proprio il trasporto dei rifiuti liquidi è richiesto di possedere i requisiti 2 e 3.

L'Autorizzazione potrà essere rilasciata per un periodo di un anno e potrà essere rilasciata al produttore del rifiuto, al trasportatore o eccezionalmente all'intermediario.

Il rinnovo dell'autorizzazione dovrà avvenire solo in modo esplicito.

L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione o per il relativo rinnovo dovrà essere presentata in conformità **dell'allegato 5 - Fac-simile**

domanda di autorizzazione allo smaltimento di rifiuti liquidi presso gli impianti CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.

Il CO.R.D.A.R. VALSESIA può autorizzare il conferimento di "rifiuti liquidi" soltanto entro limiti e per quanto consentito dalla capacità potenziale residua dell'impianto di depurazione.

ART. 31 DOCUMENTAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PER I CONFERIMENTI DI RIFIUTI LIQUIDI.

Ogni carico di Rifiuto Liquido dovrà essere accompagnato da idoneo formulario o documento di trasporto ai sensi della normativa vigente (Decreto Legislativo 05/02/1997 n° 22 e successive modifiche ed integrazioni).

Il suddetto documento deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, controfirmato dal trasportatore.

Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore; delle altre tre copie, controfirmate e datate in arrivo dal CO.R.D.A.R., VALSESIA una viene lasciata al depuratore, le altre due vengono restituite al trasportatore che deve provvedere a ritrasmettere una al produttore.

Il CO.R.D.A.R. VALSESIA ha facoltà di richiedere un'analisi e un campione preliminare così come indicato al successivo art. 33 ed il cui numero dovrà essere riportato sul formulario di trasporto.

ART. 32 TERMINI E MODALITA' DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI LIQUIDI.

Di norma il conferimento dei rifiuti liquidi presso gli impianti di depurazione CO.R.D.A.R. VALSESIA può essere effettuato dalle ore 8.00 alle ore 17.00 di ciascun giorno feriali (dalle 8.00 alle 12.00 per il sabato).

Solo eccezionalmente nel caso di motivate esigenze, potrà essere consentita l'effettuazione del conferimento con orari diversi, previo specifico consenso del responsabile dell'impianto CO.R.D.A.R. VALSESIA.

Lo scarico del liquame può essere iniziato solo dopo l'eventuale campionamento e ad ottenuto specifico consenso all'immissione nell'apposito punto localizzato

Il personale CO.R.D.A.R. VALSESIA potrà interrompere, in qualsiasi momento, tale operazione di immissione, qualora si verificasse:

- situazioni di pericolo per gli operatori presenti;
- non conformità del liquame scaricato a quanto autorizzato;
- possibile impatto negativo sul processo depurativo (inibizione) o sull'ambiente circostante (odori molesti, sversamenti accidentali, ecc....);
- problemi di funzionamento della sezione di immissione (intasamento, anomalie alle pompe, ecc...).

Al termine del conferimento, il trasportatore deve effettuare la pulizia della zona eventualmente sporcata durante lo scarico.

ART. 33 CAMPIONAMENTI DELLE SINGOLE PARTITE DI RIFIUTI LIQUIDI.

Prima di autorizzare il conferimento di rifiuti liquidi il CO.R.D.A.R. VALSESIA ha la facoltà di richiedere:

- 1) analisi preliminare effettuata sul campione rispondente al futuro conferimento e risalente a non più di 12 mesi; il referto analitico dovrà contenere i parametri chimico-biologici che permettono di caratterizzare in modo completo e certo la tipologia del rifiuto liquido (oltre all'identificazione dello stesso secondo il D.L.vo 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni).
- 2) campione - test significativo del futuro conferimento e rispondente alle analisi preliminari del precedente punto 1).
- 3) al momento dell'entrata del conferimento di un rifiuto liquido, il CO.R.D.A.R. VALSESIA potrà sempre prelevare un campione per le verifiche del caso; il prelievo sarà eseguito dal trasportatore, in presenza del responsabile (o suo delegato) dei campionamenti CO.R.D.A.R. VALSESIA. L'automezzo dovrà perciò essere dotato di idonei punti di prelievo per poter eseguire il campionamento in condizioni di sicurezza. Il relativo campione verrà analizzato, riportando la data del prelievo, il numero del formulario, la tipologia del rifiuto liquido, il nome del trasportatore e del produttore. Successivamente il campione sarà conservato in

struttura refrigerata a + 4°C per tre giorni (a disposizione degli organi di controllo). Prima di consentire l'immissione nelle sezioni dell'impianto, parte del liquame prelevato potrà essere sottoposto ad immediata verifica del pH e/o della compatibilità. Il campione potrà anche essere sottoposto ad eventuali ulteriori verifiche analitiche presso i laboratori CO.R.D.A.R. VALSESIA e/o presso laboratori esterni. Su richiesta del produttore e/o del trasportatore, verrà effettuato un secondo campione, ottenuto dalla suddivisione omogenea del primo, che dopo la piombatura ed etichettatura (con le stesse modalità di cui sopra), sarà consegnato al trasportatore.

ART. 34 RESPONSABILITA' NEL CORSO DEI CONFERIMENTI DI RIFIUTI LIQUIDI.

Il soggetto autorizzato al conferimento di rifiuti presso l'impianto di depurazione CO.R.D.A.R. VALSESIA è il solo responsabile della corrispondenza tra ciò che viene conferito e quanto è stato precedentemente autorizzato dal CO.R.D.A.R. VALSESIA.

CAPO V

Contratto d'utenza

ART. 35 CONTRATTO DI UTENZA PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.

Il contratto di utenza deve essere sottoscritto dai titolari di scarichi di acque reflue industriali che intendono avvalersi del servizio di fognatura e depurazione offerto dal CO.R.D.A.R. VALSESIA.

L'autorizzazione allo scarico è l'atto propedeutico della stipula del contratto di utenza.

Nell'atto autorizzativo e/o nel contratto di utenza sono indicati i limiti di accettabilità non superabili nonché le condizioni tecniche e gestionali inderogabili.

Nel contratto di utenza sono altresì specificate le condizioni che regolano i rapporti tra il CO.R.D.A.R. VALSESIA e gli Utenti del servizio.

ART. 36 EFFETTUAZIONE DEI CONFERIMENTI DI RIFIUTI LIQUIDI.

Prima di procedere al conferimento dei rifiuti liquidi presso l'impianto di depurazione, l'Utente dovrà preliminarmente stipulare con il CO.R.D.A.R. VALSESIA apposito "Contratto", nel quale dovranno risultare almeno i seguenti elementi:

- 1) inizio e durata del contratto;
- 2) parametri di tariffazione;
- 3) canoni ed altri oneri;
- 4) importo della cauzione e/o di altre garanzie;
- 5) prescrizioni varie (eventuali limiti di qualità e quantità e/o dell'orario di scarico, ecc.....).

ART. 37 PARAMETRI CONTRATTUALI.

Sono Parametri Contrattuali da usare nel calcolo del canone degli scarichi di acque reflue industriali:

- 1) la portata scaricata Vi;
- 2) la concentrazione riscontrata di COD, TTI (tensioattivi totali), COLORE e METALLI;
- 3) eventuali altri parametri introdotti nella formula di tariffazione.

Per il conferimento dei rifiuti liquidi, i parametri contrattuali da utilizzare sono quelli indicati nell'apposito tariffario CO.R.D.A.R. VALSESIA.

I valori dei suddetti parametri, inseriti nel Contratto, saranno utilizzati in fase di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione; tali valori rimarranno validi fino a quando eventuali variazioni, accertate dal CO.R.D.A.R. VALSESIA o richieste dall'Utente, non richiederanno un loro aggiornamento.

ART. 38 INIZIO E DURATA DEL CONTRATTO D'UTENZA.

Il Contratto d'Utenza ha decorrenza dalla data di stipula o dal 1° scarico o conferimento ed ha durata pari a 4 anni per lo scarico di acque reflue industriali e di 1 anno per il conferimento di rifiuti liquidi, salvo disdetta anticipata da parte dell'Utente.

L'eventuale sospensione dell'autorizzazione allo scarico o al conferimento non comporta la conseguente sospensione automatica della validità del Contratto.

L'eventuale revoca dell'autorizzazione allo scarico o al conferimento comporta invece anche la decadenza del Contratto d'utenza.

Per particolari esigenze di attività temporanee e/o per particolari situazioni, il CO.R.D.A.R. VALSESIA potrà stipulare contratti di durata più limitata nel tempo.

ART. 39 CONTROLLI DI QUALITÀ DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.

Ogni scarico dovrà sempre rispettare i limiti di accettabilità per i quali è stato autorizzato.

E' vietato usare il proprio allacciamento per usi diversi da quello autorizzato (quali lo smaltimento occasionale dei reflui di terzi) o effettuare scarichi di qualsiasi tipo in qualsiasi punto della fognatura diverso da quello autorizzato.

Per il controllo della qualità degli scarichi o dei conferimenti il CO.R.D.A.R. VALSESIA potrà procedere al prelievo di campioni istantanei o di campioni medi compositi.

I valori dei parametri COD, TTI, S.S.T., COLORE, METALLI ecc, rilevati nei campionamenti delle acque di scarico industriali sono utilizzate per il calcolo dei canoni dovuti per gli scarichi dell'anno in corso.

CAPO VI

Condizioni Economiche

ART. 40 TARIFFE E CANONI PER GLI SCARICHI DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.

I canoni applicati agli scarichi di acque industriali sono determinati in modo che ciascun utente contribuisca alla copertura del costo del servizio in modo proporzionale alla quantità e alla qualità dell'acqua effettivamente scaricata/trattata presso l'impianto CO.R.D.A.R. VALSESIA:

ART. 41 CALCOLO DEL CANONE UTENZE INDUSTRIALI

La somma dovuta annualmente per lo scarico delle acque reflue industriali è calcolata secondo la formula:

$$T_i = CT + k_{OI} \frac{B^* \cdot O_i}{I \cdot O_i} + k_{TT} \frac{T \cdot T_i}{I \cdot T_i} + k_{CO} \frac{CO \cdot C_{oi}}{I_{co} \cdot COL \cdot I} + k_{ME} \frac{ME \cdot ME_i}{I_{me} \cdot ME_i}$$

Trasporto COD TTI Colore Metalli

T _i =	Tariffa utenza produttiva	€/mc
CT =	tariffa trasporto	€/mc
	tariffa COD	€/mc
	tariffa TTI	€/mc
	tariffa Colore	€/mc
	tariffa METALLI	€/mc

I =	Portata cumulativa utenze produttive = Σ Vi	mc/anno
V _i =	Portata individuale utenza produttiva	mc/trim.

A =	Oneri di cond. Amminist. del servizio di allontan. e depuraz. dei reflui.	(€/anno)
F =	Oneri di conduzione tecnica del servizio di fognatura + relativa reintegraz. del capitale.	(€/anno)
P =	Oneri di conduzione tecnica del servizio di trattamento primario + relativa reintegraz. del capitale.	(€/anno)
B* =	Oneri di conduzione tecnica del servizio di trattamento biologico + relativa reintegrazione del capitale.	(€/anno)
T =	Oneri di conduzione tecnica del servizio di trattamento terziario + relativa reintegraz. del capitale.	€/anno
CO =	Oneri di conduzione tecnica del servizio di trattamento colore + relativa reintegraz. del capitale.	(€/anno)
ME =	Oneri di conduzione tecnica del servizio di trattamento metalli + relativa reintegraz. del capitale.	(€/anno)
M =	Oneri minimi fatturabili + relativa reintegraz. del capitale.	(€/anno)
E =	Conferimenti extra + relativa reintegraz. del capitale.	(€/anno)
QT =	Oneri di trasporto industrie + relativa reintegraz. del capitale.	(€/anno)
B* =	A+F+P+B-C-M-E-QT (Oneri di conduz. Tecnica del servizio di trattam. Biologico industrie + relativa reintegraz. del capitale)	(€/anno)

O _i =	Carico inquinante organico individuale utenze produttive espres. in termini di COD.	(mg/l)
O _I =	Carico inquin. organico medio utenze produttive espres. in termini di COD = (Σ (O _i · V _i)) / I	(mg/l)

kOI = coefficiente correttivo per concentrazioni di COD superiori al limite della colonna 5 dell'Allegato 2 del Regolamento di Utenza pari a:

$$kOI = \frac{O_i}{\text{Lim. OI}}$$

TTi = Carico inquinante terziario individuale utenza produttiva (Tensioattivi Totali) (mg/l)

TTI = Carico inquin. terziar. medio utenza produtt. (Tensioattivi Totali) = $(\sum (TTi \cdot Vit)) / It$ (mg/l)

kTT = coefficiente correttivo per concentrazioni di tensioattivi totali superiori al limite della colonna 5 dell'Allegato 2 del Regolamento di Utenza pari a:

$$kTT = \frac{TTi}{\text{Lim. TTI}}$$

Coi = carico inquinante dovuto al colore individuale effettivo (utenza produttiva) = Coim - Cob. (1/rapp.dil)

Coim = carico inquinante dovuto al colore individuale per ogni utenza produttiva. (1/rapp.dil)

Cob = carico inquinante limite per il colore del liquame affluente all'impianto consortile. (1/rapp.dil)

CONI = carico inquin. trattamento colore effettivo utenza produttiva = $(\sum (Coi \cdot Vic)) / Ico$ (1/rapp.dil)

kCO = coefficiente correttivo per concentrazioni di colore superiori al limite della colonna 5 dell'Allegato 2 del Regolamento di Utenza pari a:

$$kCO = \frac{Coi - \text{Lim. CO}}{\text{Lim. CO}} \cdot 0,2 + 1$$

Vic = portata individuale utenza produttiva dei reflui per i quali COim > Cob (mc/anno)

Ico = portata cumulativa utenza produttive dei reflui per i quali Coim > Vic
 $Ico = \sum Vic$ (mc/anno)

Mei = Carico inquinante metalli individuale utenza produttiva (Metalli Totali) (mg/l)

MEI = Carico inquinante metalli medio utenza produtt. (Metalli Totali) = $(\sum (TTi \cdot Vit)) / I$ (mg/l)

kME = coefficiente correttivo per concentrazioni di metalli superiori al limite della colonna 5 dell'Allegato 2 del Regolamento di Utenza pari a:

$$kME = \frac{MEi}{\text{Lim. ME}}$$

Qualora una Ditta chieda di smaltire i propri reflui industriali nel collettore CO.R.D.A.R. Valsesia assicurando l' idoneità degli stessi allo scarico in acque reflue superficiali, a tale scarico verrà applicato solo il termine relativo al trasporto. Nel caso la media trimestrale delle analisi effettuate evidenzi il mancato rispetto dei limiti previsti per lo scarico in acque superficiali, si procederà all'applicazione dell'intera tariffa prevista per le utenze produttive.

Oltre alla normale tariffazione, il CO.R.D.A.R. VALSESIA richiede un importo fisso per quegli Utenti industriali che desiderano l'allacciamento al collettore Consortile, pur avendo l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali e/o la mancanza di scarico.

Tale importo è così suddivisa:

fino a 1 mc/h : € 516,46
da 1 a 5 mc/h : € 2.582,28
da 5 a 10 mc/h : € 5.164,57
da 10 a 25 mc/h : € 10.329,14
oltre 25 mc/h : € 12.911,42

Tali oneri saranno applicati per gli utenti sopracitati sia in caso di scarico che di mancato scarico in ragione annua.

ART. 42 DEPOSITO CAUZIONALE PER SCARICHI INDUSTRIALI.

Prima della stipula della Convenzione d'Utenza, ogni Utente che effettua scarichi industriali è tenuto a depositare presso il CO.R.D.A.R. VALSESIA una cauzione a garanzia del regolare pagamento dei canoni e/o a copertura di eventuali danni derivanti dal mancato rispetto del presente Regolamento e/o del Contratto di Utenza.

L'importo del deposito cauzionale è pari al 10% del canone annuo (comprensivo di I.V.A.) e viene calcolato in base ai dati accertati in fase di istruttoria, secondo la tariffa vigente al momento della stipula.

Esso sarà corrisposto mediante versamento in denaro o tramite deposito di titoli pubblici o con polizza fideiussoria, dovrà essere immediatamente integrato dall'Utente nel caso di utilizzo e sarà infruttifero di interessi e con durata pari all'autorizzazione.

Per i conferimenti di rifiuti liquidi, l'importo del deposito cauzionale può essere fissato contrattualmente, tenendo conto della quantità, della qualità e della frequenza dei conferimenti stessi.

Il deposito cauzionale (o la garanzia fideiussoria) viene restituito al termine del rapporto contrattuale, previa verifica del puntuale adempimento di tutti gli obblighi previsti a carico dell'Utente.

Anche la revisione dell'autorizzazione e/o della Convenzione d'Utenza è soggetta all'aggiornamento dell'importo del deposito cauzionale.

ART. 43 ADDEBITO E RISCOSSIONE DEI CANONI DI FOGNATURA E/O DEPURAZIONE.

I canoni relativi agli scarichi delle acque reflue industriali saranno fatturati con cadenza trimestrale posticipata e relativo conguaglio di fine anno.

I canoni relativi ai conferimenti di rifiuti liquidi saranno fatturati mensilmente; il pagamento delle fatture dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data della fattura.

Eventuali ritardati pagamenti comporteranno l'obbligo della corresponsione di interessi calcolati secondo quanto disposto nel D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.

ART. 44 RECESSIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.

L'Utente industriale può decidere, in qualsiasi momento, di recedere dal contratto in essere con il CO.R.D.A.R. VALSESIA; dovrà però corrispondere tutte le somme maturate per gli scarichi/conferimenti effettuati fino al quel momento e dovrà comunicare la propria intenzione di recedere.

Pena l'incameramento della cauzione per il recesso anticipato di Utenza industriale, il termine di preavviso dovrà essere di almeno sei mesi. Per le ditte che effettuano il conferimento di rifiuti liquidi, la richiesta di recessione anticipata dal contratto deve essere presentata con un anticipo di almeno tre mesi, a tali ditte verrà richiesta un'indennità in base a quanto stipulato nel contratto di utenza.

CAPO VII

Penalità e sanzioni

ART. 45 SOSPENSIONE E/O REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.

Sono possibili cause di sospensione o revoca dell'autorizzazione per l'utenza collegata al collettore CO.R.D.A.R. Valsesia:

- il mancato rispetto dei limiti di accettabilità da parte dell'Utente;
- le immissioni vietate e/o che possono comportare danni alle infrastrutture fognarie e/o di depurazione del CO.R.D.A.R. VALSESIA;
- la mancata osservanza di prescrizioni tecniche impartite per iscritto, anche successivamente all'autorizzazione;
- l'inadeguata gestione degli impianti di pre-trattamento e dell'allacciamento;
- la morosità dell'Utente protrattasi per oltre 3 mesi;

L'autorizzazione decade di diritto in caso di cessazione dello scarico e/o dell'attività dell'insediamento.

Fatta salva l'applicazione delle penalità previste dagli articoli precedenti, la mancata osservanza da parte dell'Utente delle norme del presente Regolamento e delle clausole dell'autorizzazione nonché del

Contratto d'Utenza o che comporti danno alle installazioni o all'esercizio, da diritto al CO.R.D.A.R. VALSESIA di sospendere la ricezione dello scarico, oltre al rimborso dell'eventuale danno.

Quando l'utente non assolve l'obbligo del risarcimento del danno di entro un termine prefissato o non adempie alle prescrizioni conseguenti all'infrazione, sia recidivo, ovvero vengano a mancare i presupposti per il rilascio della stessa autorizzazione, il CO.R.D.A.R. VALSESIA potrà intercettare definitivamente lo scarico o revocare l'autorizzazione rilasciata.

Per l'utenza collegata alla pubblica fognatura:

In caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/99 che prevedono l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art 54 del Decreto medesimo, CO.R.D.A.R. Valsesia provvederà a determinare l'importo della sanzione in base alle disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 del citato decreto.

In caso di accertata violazione delle disposizioni contenute nell'art. 59 del D.Lgs 152/99 che prevedono l'applicazione di sanzioni di tipo penale, sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale.

In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, verranno adottati i provvedimenti amministrativi previsti dall'art. 51 del D.Lgs. 152/99.

CO.R.D.A.R. Valsesia procederà all'annullamento dell'autorizzazione allo scarico nei casi in cui vengano a mancare i presupposti per il rilascio della stessa.

ART. 46 SCARICHI VIETATI .

Relativamente agli scarichi nel collettore CO.R.D.A.R. Valsesia:

Sono vietati gli scarichi che non rispettano i limiti previsti nella tabella riportata nell'allegato 2. In caso di ripetuti superamenti dei limiti contrattuali previsti nel regolamento di utenza, il CO.R.D.A.R. VALSESIA potrà revocare l'autorizzazione allo scarico o applicare sanzioni come da Allegato 3. L'eventuale sospensione dell'autorizzazione allo scarico sarà vigente sino a quando il CO.R.D.A.R. VALSESIA, viste le nuove condizioni

operative adottate dal soggetto per adeguare i propri scarichi all'autorizzazione rilasciata, ripristinerà nel suo effetto l'atto autorizzativo.

In assenza di scarichi per tre mesi consecutivi, l'autorizzazione allo scarico può essere revocata fatto salvo l'art.39.

Durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione, e/o a seguito della revoca, pena l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 54 e 59 del D.Lvo 152/99, nei collettori CO.R.D.A.R. VALSESIA non devono/possono essere effettuati scarichi di acque reflue.

Relativamente agli scarichi in pubblica fognatura:

E' vietato immettere nella fognatura pubblica direttamente o indirettamente sostanze che per qualità e quantità possono configurarsi come soluzioni concentrate, sostanze infiammabili e/o esplosive, materiali inerti, sostanze radioattive, sostanze che sviluppino gas e/o vapori tossici o che possano danneggiare le condotte e gli impianti della pubblica fognatura (malte di cemento, oli, grassi, acque calde oltre 60° C, ecc.), rifiuti solidi compresi quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana.

E' fatto inoltre divieto di immettere nelle fognature rifiuti solidi costituiti da scarti organici provenienti dall'alimentazione umana o da altre tipologie di rifiuto, anche se trattati a mezzo di apparecchi trituratori che ne riducano la massa in particelle sottili.

Sono vietati gli scarichi che non rispettino i limiti di accettabilità prescritti.

ART. 47 CONFERIMENTI VIETATI.

Il conferimento di rifiuti liquidi con caratteristiche diverse da quelle dichiarate ed autorizzate comporta la sospensione dell'autorizzazione.

La sospensione sarà vigente sino a quando il CO.R.D.A.R. VALSESIA, viste le nuove condizioni operative adottate dal soggetto per adeguare i propri conferimenti all'autorizzazione rilasciata, ripristinerà nel suo effetto l'atto autorizzativo.

Durante tutto il periodo di sospensione dell'autorizzazione non possono essere effettuati conferimenti.

Un ulteriore conferimento di rifiuti liquidi con caratteristiche diverse da quelle dichiarate ed autorizzate può comportare la revoca dell'autorizzazione allo scarico.

ART. 48 RISARCIMENTO DEI DANNI.

Ogni utente è tenuto a risarcire qualsiasi eventuale danno arrecato dal proprio scarico e/o conferimento per il mancato rispetto dei limiti di accettabilità, del contratto d'utenza e/o delle eventuali prescrizioni tecniche impartite dal CO.R.D.A.R. VALSESIA.

ART. 49 ESECUZIONE FORZATA

Le norme contenute nel presente regolamento annullano e sostituiscono quelle del regolamento di fognatura approvato precedentemente.

ALLEGATI

1. Tabella "Quantità massime di acque reflue scaricabili nei collettori CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A."
2. Tabelle "Limiti di accettabilità".
3. Penalità e sanzioni per il superamento dei limiti contrattuali
4. Fac-simile domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali.
5. Fac-simile domanda di autorizzazione e/o rinnovo al conferimento di rifiuti liquidi presso gli impianti CO.R.D.A.R. Valsesia.
6. Fac-simile domanda di allacciamento ai collettori fognari di scarichi provenienti da insediamenti civili.